

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario  | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
|                              | I <i>Comunicazioni</i>  |        |
|                              | <b>Corte di giustizia</b>   |        |
|                              | CORTE DI GIUSTIZIA  |        |
| 2001/C 245/01                | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 luglio 2001 nella causa C-380/99: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Bertelsmann AG contro Finanzamt Wiedenbrück («Sesta direttiva IVA — Art. 11, parte A, n. 1, punto a) — Base imponibile — Spese di spedizione di premi in natura») .....  | 1      |
| 2001/C 245/02                | Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 luglio 2001 nella causa C-297/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/35/CE — Formazione per la gente di mare — Mancata trasposizione entro il termine prescritto») .....  | 1      |
| 2001/C 245/03                | Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 19 giugno 2001 nelle cause riunite da C-9/01 a C-12/01 (domande di pronuncia pregiudiziale dello Hof van Beroep di Gent): Stéphane Monnier contro Govan Sports NV, Edwin van Ankeren contro Govan Sports NV, Govan Sports NV contro Pascal Jacobs e Govan Sports NV contro Dannie D'Hondt («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Attività di collocamento di sportivi professionisti») ..... | 2      |
| 2001/C 245/04                | Causa C-213/01 P: Ricorso della T. Port GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) del 20 marzo 2001 nella causa T-52/99, T. Port GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee presentate il 23 maggio 2001 .....  | 2      |
| 2001/C 245/05                | Causa C-216/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) con ordinanza 26 febbraio 2001 nella causa Budejovichy Budvar contro Rudolf Ammersin GmbH .....   | 3      |

**IT**

2

*(segue)*

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2001/C 245/06                | Causa C-222/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 24 aprile 2001, nella causa British American Tobacco Manufacturing B.V. contro Hauptzollamt Krefeld .....  | 3      |
| 2001/C 245/07                | Causa C-229/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich con ordinanza 1° giugno 2001 emessa nel procedimento promosso dalla sig.ra Susanne Müller .....  | 4      |
| 2001/C 245/08                | Causa-C-233/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Palermo — con ordinanza 4 maggio 2001, nella causa R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà SpA contro Dario Lo Bue .....   | 4      |
| 2001/C 245/09                | Causa C-234/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin con ordinanza 28 maggio 2001, nella causa promossa dal sig. Arnoud Gerritse contro il Finanzamt Neukölln-Nord .....   | 5      |
| 2001/C 245/10                | Causa C-235/01: Ricorso del 19 giugno 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....  | 5      |
| 2001/C 245/11                | Causa C-239/01: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee presentato il 21 giugno 2001 .....   | 5      |
| 2001/C 245/12                | Causa C-240/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germani, presentato il 21 giugno 2001 .....  | 6      |
| 2001/C 245/13                | Causa C-241/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese, Sezione contenzioso, con decisione 28 maggio 2001, nella causa Société National Farmers'Union contro Secrétariat général du gouvernement .....  | 7      |
| 2001/C 245/14                | Causa C-243/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno (Italia) — con ordinanza 30 marzo 2001, nei procedimenti penali a carico di Piergiorgio Gambelli e.a. ....  | 8      |
| 2001/C 245/15                | Causa C-246/01: Ricorso presentato il 25 giugno 2001 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee .....  | 8      |
| 2001/C 245/16                | Causa C-249/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Seconda Sezione del Bundesvergabeamt di Vienna (Ufficio federale per le aggiudicazioni) con ordinanza 25 giugno 2001, nella causa promossa dal Dipl.-Ing. Werner Hackermüller contro: 1. BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH e 2. WED Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH ..... | 8      |
| 2001/C 245/17                | Causa C-250/01 P: Ricorso del sig. Mario Costacurta contro l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2001 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-202/00, M. Costacurta contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2001 .....   | 9      |
| 2001/C 245/18                | Causa C-251/01 P: Ricorso del sig. Mario Costacurta contro l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2001 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-328/00, M. Costacurta contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2001 .....   | 10     |
| 2001/C 245/19                | Causa C-252/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 29 giugno 2001 .....  | 10     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaro ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2001/C 245/20                | Causa C-254/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica finlandese, presentato il 3 luglio 2001 .....   | 11     |
| 2001/C 245/21                | Causa C-257/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione Europea, presentato il 3 luglio 2001 .....   | 12     |
| 2001/C 245/22                | Causa C-258/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 3 luglio 2001 .....   | 12     |
| 2001/C 245/23                | Causa C-260/01: Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 luglio 2001 .....   | 13     |
| 2001/C 245/24                | Causa C-263/01 P: Ricorso della sig.ra Carla Giulietti contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 2 maggio 2001 nelle cause riunite T-167/99 e T-174/99, Carla Giulietti e altri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 luglio 2001 ..... | 13     |
| 2001/C 245/25                | Causa C-265/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance di Dinan, con sentenza 28 giugno 2001, nella causa Pubblico Ministero — parte civile: Comité Région pêche maritimes contro Annie Pansard, Gérard Bourret e Marc Kermarrec .....                               | 14     |
| 2001/C 245/26                | Causa C-272/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 10 luglio 2001 .....  | 14     |
| 2001/C 245/27                | Causa C- 274/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 12 luglio 2001 .....  | 15     |
| 2001/C 245/28                | Causa C-277/01 P: Ricorso proposto il 13 luglio 2001 dal Parlamento europeo contro la sentenza pronunciata il 3 maggio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-99/00 tra Ignacio Samper e il Parlamento europeo .....                                 | 15     |
| 2001/C 245/29                | Causa C-278/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 13 luglio 2001 .....  | 16     |
| 2001/C 245/30                | Causa C-279/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 16 luglio 2001 .....  | 17     |
| 2001/C 245/31                | Causa C-282/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 17 luglio 2001 .....  | 18     |
| 2001/C 245/32                | Causa C-286/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 19 luglio 2001 .....  | 18     |
| 2001/C 245/33                | Causa C-287/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 19 luglio 2001 .....  | 19     |
|                              | TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  |        |
| 2001/C 245/34                | Causa T-119/01: Ricorso della Pescanova S.A. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° giugno 2001 .....  | 20     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2001/C 245/35                | Causa T-125/01: Ricorso del sig. José Martí Peix contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2001 .....  | 21     |
| 2001/C 245/36                | Causa T-126/01: Ricorso della S.A. Eduardo Vieira contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2001 .....   | 22     |
| 2001/C 245/37                | causa T-127/01: Ricorso del Sig. Carlo Ripa di Meana contro il Parlamento europeo, proposto il 12 giugno 2001 .....   | 23     |
| 2001/C 245/38                | Causa T-128/01: Ricorso della DaimlerChrysler Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 7 giugno 2001 .....   | 24     |
| 2001/C 245/39                | Causa T-129/01: Ricorso della José Alejandro, S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno — marchi, disegni e modelli (UAMI), proposto l'11 giugno 2001 .....  | 24     |
| 2001/C 245/40                | Causa T-130/01: Ricorso della Sykes Enterprises Incorp. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 giugno 2001 .....  | 25     |
| 2001/C 245/41                | Causa T-134/01: Ricorso della Hans Fuchs Versandschlachtere <span>i</span> KG contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 giugno 2001 .....   | 25     |
| 2001/C 245/42                | Causa T-137/01: Ricorso dello Sportverband Neuss e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 giugno 2001 .....  | 26     |
| 2001/C 245/43                | Causa T-139/01: Ricorso della Comaf <span>ri</span> ca SpA e della Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 giugno 2001 ...   | 26     |
| 2001/C 245/44                | Causa T-140/01: Ricorso di Paul Doyle contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 giugno 2001 .....   | 27     |
| 2001/C 245/45                | Causa T-142/01: Ricorso della Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 giugno 2001 .....  | 28     |
| 2001/C 245/46                | Causa T-143/01: Ricorso del sig. Raymond Maxwell contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 giugno 2001 .....   | 29     |
| 2001/C 245/47                | Causa T-145/01: Ricorso del sig. Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 giugno 2001 .....   | 29     |
| 2001/C 245/48                | Causa T-149/01: Ricorso dei sigg. Bruno Heim e Franz Gustav Andersson contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 3 luglio 2001 .....   | 30     |
| 2001/C 245/49                | Causa T-150/01: Ricorso del sig. Cristiano Sebastiani contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 luglio 2001 .....   | 30     |
| 2001/C 245/50                | Cancellazione dal ruolo della causa T-258/93 .....  | 31     |
| 2001/C 245/51                | Cancellazione dal ruolo delle cause da T-31/97 a T-36/97, T-45/97, T-78/97, T-79/97, T-82/97, da T-88/97 a T-98/97, da T-100/97 a T-105/97, da T-114/97 a T-120/97, T-129/97, T-133/97, da T-135/97 a T-138/97, da T-150/97 a T-153/97, T-157/97, T-158/97, T-174/97, T-180/97, T-208/97 e T-209/97 ..... | 31     |



| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario ( <i>segue</i> )                          | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2001/C 245/52                | Cancellazione dal ruolo della causa T-190/99 ..... | 31     |
| 2001/C 245/53                | Cancellazione dal ruolo della causa T-36/00 .....  | 32     |
| 2001/C 245/54                | Cancellazione dal ruolo della causa T-389/00 ..... | 32     |

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 luglio 2001

**nella causa C-380/99: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Bertelsmann AG contro Finanzamt Wiedenbrück<sup>(1)</sup>**

**(«Sesta direttiva IVA — Art. 11, parte A, n. 1, punto a) — Base imponibile — Spese di spedizione di premi in natura»)**

(2001/C 245/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-380/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bertelsmann AG e Finanzamt Wiedenbrück, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 11, parte A, n. 1, punto a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 3 luglio 2001 una sentenza la cui dispositivo è del seguente tenore:

In base all'art. 11, parte A, n. 1, punto a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore

aggiunto: base imponibile uniforme, la base imponibile per la fornitura di un premio in natura che costituisce il corrispettivo della presentazione di un nuovo cliente comprende, oltre al prezzo di acquisto di tale premio, anche le spese di spedizione allorché queste sono assunte da colui che fornisce il premio.

<sup>(1)</sup> GU C 6 dell'8.1.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

3 luglio 2001

**nella causa C-297/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo<sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/35/CE — Formazione per la gente di mare — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)**

(2001/C 245/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-297/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. Mongin) contro Granducato del Lussemburgo (agente: inizialmente sig. P. Steinmetz e successivamente sig. J. Faltz), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari

ed amministrative, ivi comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 maggio 1998, 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 172, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249 CE e dell'art. 2 della direttiva medesima, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 3 luglio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ivi comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 maggio 1998, 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva.*
- 2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 273 del 23.9.2000.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

19 giugno 2001

**nelle cause riunite da C-9/01 a C-12/01 (domande di pronuncia pregiudiziale dello Hof van Beroep di Gent): Stéphane Monnier contro Govan Sports NV, Edwin van Ankeren contro Govan Sports NV, Govan Sports NV contro Pascal Jacobs e Govan Sports NV contro Dannie D'Hondt<sup>(1)</sup>**

**(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Attività di collocamento di sportivi professionisti»)**

(2001/C 245/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite da C-9/01 a C-12/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hof van Beroep di Gent nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Stéphane Monnier e Govan Sports NV, Edwin van Ankeren e Govan Sports NV, Govan Sports NV e Pascal Jacobs e Govan Sports NV e Dannie D'Hondt, domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 59 del Trattato

CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 86 e 90, n. 1, del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86, n. 1, CE), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 19 giugno 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Gli uffici pubblici di collocamento sono soggetti al divieto dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione non vanifichi il compito particolare loro conferito. Lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dai detti uffici trasgredisce l'art. 90, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 1, CE) se dà origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato. Ciò si verifica in particolare qualora ricorrano i seguenti presupposti:*

- *gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;*
- *l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;*
- *le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri.*

(<sup>1</sup>) GU C 61 del 24.2.2001.

**Ricorso della T. Port GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) del 20 marzo 2001 nella causa T-52/99, T. Port GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee presentate il 23 maggio 2001**

(Causa C-213/01 P)

(2001/C 245/04)

Il 23 maggio 2001 la T. Port GmbH & Co. KG rappresentata dall'avvocato Dott. Gert Meier, del foro di Colonia, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) del 20 marzo 2001 nella causa T-52/99, T. Port GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha respinto il motivo secondo cui la controparte della ricorrente avrebbe ingiustamente omesso di tener conto del quantitativo stabilito dal Finanzgericht di Amburgo nel calcolo del quantitativo di riferimento per gli anni 1997-1999 (punto 88) nonché
2. condannare la controparte alle spese di causa.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il Tribunale disconosce la portata dell'art. 55, nn. 2 e 3 del regolamento 2362/98<sup>(1)</sup>. In base ad esso è sufficiente ogni dazio pagato sui quantitativi importati come prova del diritto al quantitativo di riferimento. È rilevante il dazio che l'importatore doveva pagare il giorno dell'importazione. L'aliquota applicabile alla ricorrente il giorno dell'importazione era, cosa che il Tribunale disconosce, il dazio di contingente. Il Finanzgericht di Amburgo aveva in particolare stabilito nel procedimento per provvedimenti provvisori che l'importazione del «quantitativo stabilito dal Tribunale» senza licenze doveva essere ammessa dalla dogana a condizione del pagamento del dazio di contingente. L'Hauptzollamt competente aveva fissato il dazio di contingente come il dazio che doveva essere pagato dalla ricorrente, la quale ha effettivamente pagato tale dazio. Per il fatto che il giudice d'appello ha annullato il provvedimento provvisorio del Finanzgericht di Amburgo e l'Hauptzollamt ha modificato la decisione doganale ed ha fissato il dazio normale non ha rilevanza per la questione che la ricorrente ha effettivamente pagato il dazio come importatrice. Per quanto riguarda il quantitativo stabilito dal giudice è chiaro, secondo la formulazione dell'art. 5, n. 3, secondo comma, che il dazio fissato dall'autorità doganale il giorno dell'importazione e pagato sul quantitativo di importazione è sufficiente come prova del diritto al quantitativo di riferimento.

<sup>(1)</sup> GUL 293, 1998, pag. 32.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) con ordinanza 26 febbraio 2001 nella causa Budejovichy Budvar contro Rudolf Ammersin GmbH**

(Causa C-216/01)

(2001/C 245/05)

Con ordinanza 26 febbraio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 maggio 2001, nella causa Budejovichy Budvar (Vienna) contro Rudolf Ammersin GmbH e Handelsgericht Wien (Austria) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'applicazione di una disposizione di una convenzione bilaterale conclusa tra uno Stato membro ed uno Stato terzo — ai sensi della quale un'indicazione geografica semplice/indiretta, non corrispondente nel paese di origine né al nome di una regione né al nome di una località, goda di protezione assoluta ed indipendente da qualsiasi possibilità d'inganno quale indicazione geografica qualificata ai sensi del regolamento 2081/92/CEE<sup>(1)</sup> — sia compatibile con l'art. 28 CE e/o con il regolamento 2081/92, qualora l'applicazione della disposizione medesima consenta di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un'altro Stato membro.
2. Se tale principio valga anche nel caso in cui l'indicazione geografica — non corrispondente nel paese di origine né al nome di una regione né al nome di una località — non venga intesa nel paese di origine quale denominazione geografica per un determinato prodotto e nemmeno quale indicazione geografica semplice ovvero indiretta.
3. Se la soluzione alle questioni sub 1) e sub 2) valga anche nel caso in cui la convenzione bilaterale costituisca una convenzione conclusa dallo Stato membro anteriormente alla propria adesione all'Unione Europea e proseguita, successivamente all'adesione del medesimo all'Unione europea — a seguito di dichiarazione del proprio governo federale — con lo Stato successore dell'originario altro Stato contraente.
4. Se l'art. 307, n. 2, CE faccia obbligo allo Stato membro di interpretare una siffatta convenzione-bilaterale, conclusa dallo Stato membro medesimo — anteriormente alla propria adesione all'Unione Europea — con uno Stato terzo, in modo conforme al diritto comunitario ai sensi dell'art. 28 CE e/o del regolamento n. 2081/92, nel senso che la protezione ivi prevista per un'indicazione geografica semplice/indiretta, non corrispondente nel paese di origine né al nome di una regione né al nome di una località, ricomprenda unicamente la protezione contro la possibilità d'inganno ma non la tutela assoluta di un'indicazione geografica qualificata ai sensi del regolamento n. 2081/92.

<sup>(1)</sup> GUL 208, 1992, pag. 1.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 24 aprile 2001, nella causa British American Tobacco Manufacturing B.V. contro Hauptzollamt Krefeld**

(Causa C-222/01)

(2001/C 245/06)

Con ordinanza 24 aprile 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 giugno 2001, nella causa British American Tobacco Manufacturing B.V. contro Hauptzollamt Krefeld, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se una merce presentata in dogana per una procedura del transito comunitario venga sottratta alla vigilanza doganale qualora il documento di spedizione T1 venga temporaneamente rimosso dalla partita oggetto della spedizione.
- 2) In caso di soluzione negativa alla questione sub 1) da parte della Corte di giustizia:  
Se una merce presentata in dogana per una procedura del transito comunitario sia sottratta alla vigilanza doganale qualora il sigillo doganale apposto a garanzia della sua identificazione venga aperto e la merce in parte scaricata, senza che la partita oggetto della spedizione venga previamente risistemata, e il fatto sia stato concertato con le persone interessate da funzionari inquirenti del servizio doganale di repressione delle frodi in servizio in incognito e da costoro osservato in tutti i dettagli.
- 3) In caso di soluzione affermativa da parte della Corte di giustizia a una delle questioni sub 1) e 2):  
Se ricorrono le circostanze particolari ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79<sup>(1)</sup> qualora un funzionario investigatore del servizio doganale per la repressione delle frodi in servizio in incognito abbia provocato illeciti nella procedura del transito comunitario. Se l'intento doloso o il comportamento evidentemente negligente di coloro ai quali l'obbligato principale affida l'attività inerente all'adempimento degli obblighi che gli derivano dalla procedura del transito comunitario escluda la restituzione all'obbligato principale del debito doganale sorto a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale delle merci presentate per la procedura del transito comunitario.

<sup>(1)</sup> GU 1979, L 175, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich con ordinanza 1° giugno 2001 emessa nel procedimento promosso dalla sig.ra Susanne Müller**

**(Causa C-229/01)**

(2001/C 245/07)

Con ordinanza 1° giugno 2001, emessa nel procedimento promosso dalla sig.ra Susanne Müller e pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 giugno 2001, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (giudice amministrativo indipendente del Land Austria inferiore) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE<sup>(1)</sup>, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, nella versione precedente l'entrata in vigore della direttiva del Parlamen-

to europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE<sup>(2)</sup>, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in particolare l'art. 15 di tale direttiva, ovvero

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in particolare l'art. 18 di tale direttiva,

osti alla normativa di uno Stato membro in base alla quale, quando si immettono sul mercato prodotti alimentari il cui termine di durata minima sia già scaduto, tale circostanza deve essere messa in evidenza in modo comprensibile a tutti e non ci si può limitare a indicare la data di scadenza.

<sup>(1)</sup> GU 1979, L 33, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU 2000 L 109, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Palermo — con ordinanza 4 maggio 2001, nella causa R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà SpA contro Dario Lo Bue**

**(Causa-C-233/01)**

(2001/C 245/08)

Con ordinanza 4 maggio 2001, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 giugno 2001, nella causa R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà SpA contro Dario Lo Bue, il Giudice di pace di Palermo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se l'art. 8, comma 3, terzo capoverso, della direttiva del Consiglio 73/239/CEE<sup>(1)</sup> nel testo novellato dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/49/CEE<sup>(2)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale che, per finalità di controllo dell'inflazione, abbia ad oggetto soltanto l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle autovetture, dei ciclomotori e dei motocicli e non abbia invece previsto alcun intervento sulla generalità dei prezzi dei beni e dei servizi, diversi dall'assicurazione r.c. auto, che concorrono alla formazione dell'indice dei prezzi al consumo;
- 2) se l'art. 8, comma 3, terzo capoverso, della direttiva del Consiglio 73/239/CEE nel testo novellato dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/49/CEE, debba essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale che, per finalità di controllo dell'inflazione, abbia sottoposto a divieto di modifica non solo le tariffe ma anche il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive, delle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno dei sinistri;

- 3) se l'art. 8, comma 3, terzo capoverso, della direttiva del Consiglio 73/239/CEE nel testo novellato dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/49/CEE, debba essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale che, per finalità di controllo dell'inflazione, abbia altresì imposto alle imprese di assicurazione l'obbligo di stipulare, su richiesta del contraente, polizze nella formula tariffaria bonus-malus con clausola di franchigia di importo determinato nel valore minimo e massimo dalla legge;
- 4) se l'art. 8, comma 3, terzo capoverso, della direttiva del Consiglio 73/239/CEE nel testo novellato dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/49/CEE, debba essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale che, per finalità di controllo dell'inflazione, abbia altresì concesso all'assicurato, alla scadenza del blocco tariffario, il diritto di recesso dal contratto, se l'incremento del premio, che non sia determinato dal meccanismo di personalizzazione, richiesto al momento del rinnovo annuale della polizza, supera il tasso programmato di inflazione deciso dal Governo.

(<sup>1</sup>) GUL 228, del 16.8.1973, pag. 3.

(<sup>2</sup>) GUL 228, del 11.8.1992, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin con ordinanza 28 maggio 2001, nella causa promossa dal sig. Arnoud Gerritse contro il Finanzamt Neukölln-Nord**

**(Causa C-234/01)**

(2001/C 245/09)

Con ordinanza 28 maggio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 giugno 2001, il Finanzgericht Berlin nella causa promossa dal sig. Arnoud Gerritse contro il Finanzamt Neukölln-Nord, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia incompatibile con l'art. 52 del Trattato CE precedente formulazione (attualmente art. 43 del Trattato CE nuova formulazione) il fatto che ai sensi dell'art. 50 a), n. 4, primo comma, sub 1) e secondo comma, della legge sull'imposta sui redditi (Einkommensteuergesetzes) nella formulazione del 1996 un cittadino dei Paesi Bassi, il quale nella Repubblica federale di Germania nell'anno civile ha percepito un reddito netto imponibile derivante da attività autonoma di circa DEM 5 000, sia assoggettato ad una trattenuta fiscale del 25 % sul reddito (lordo) di circa DEM 6 000 oltre al contributo di solidarietà da parte del debitore del compenso ad esso dovuto e non abbia alcuna possibilità di recuperare in tutto o in parte le imposte pagate mediante una richiesta di rimborso o una domanda di accertamento fiscale.

**Ricorso del 19 giugno 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-235/01)**

(2001/C 245/10)

Il 19 giugno 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Bernard Mongin e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/35/CE del Consiglio del 25 maggio 1998 che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (<sup>1</sup>) o, in ogni caso, non comunicandole alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 249 CE (ex art. 189 del Trattato CE), secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° luglio 1999 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(<sup>1</sup>) GUL 172 del 17.6.1998, pag. 1.

**Ricorso della Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee presentato il 21 giugno 2001**

**(Causa C-239/01)**

(2001/C 245/11)

Il 21 giugno 2001 la Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, e Jochim Sedemund, Potsdamer Platz 1, D-10785 Berlino, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare l'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001 <sup>(1)</sup>, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine, nella parte in cui tale disposizione obbliga lo Stato membro interessato ad accollarsi il 30 % dei costi per l'acquisto di carni previsto dal regolamento medesimo;
2. condannare la Commissione alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

- La Commissione non disporrebbe del potere di ordinare un co-finanziamento obbligatorio nell'ambito di un regolamento di esecuzione. La disposizione di cui all'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato non è diretta ad una «esecuzione» di una corrispondente disposizione generale del regolamento di base che consenta, in linea di principio, il co-finanziamento. La detta disposizione si discosta, piuttosto, chiaramente dalle disposizioni di cui ai regolamenti del Consiglio nn. 1254/1999 e 1258/1999, che muovono dal presupposto di un finanziamento al 100 % in base al bilancio comunitario. La questione del finanziamento di una determinata misura di sostegno nel settore agricolo rientra peraltro necessariamente tra gli elementi fondamentali della materia da disciplinare, disciplina che dev'essere contenuta nel regolamento di base del Consiglio, considerato, inoltre, che tutte le questioni fondamentali relative al finanziamento della politica agricola comune — anche con riguardo al mercato comunitario della carne bovina — sono già disciplinate nel regolamento del Consiglio n. 1258/1999 (ovvero nel regolamento del Consiglio n. 1883/78).
- Violazione di norme finanziarie di diritto primario: in considerazione del sistema di organizzazione comune di mercato per la carne bovina e del divieto di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, espressamente richiamato nel trentatreesimo «considerando» del regolamento n. 1254/1999, le misure di sostegno, di cui al regolamento impugnato, rappresentano pur sempre, malgrado il finanziamento parziale sulla base di risorse nazionale, aiuti comunitari, vale a dire «spese delle Comunità» ai sensi dell'art. 268, primo comma, CE. A termini di tale disposizione, «tutte le entrate e le spese della Comunità (...) devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio». Utilizzando l'aggettivo «tutte» (le entrate e le spese), l'art. 268, primo comma, CE, stabilisce il principio della completezza/unitarietà del bilancio, requisito fondamentale per una ponderazione politica delle entrate e delle spese nel procedimento di bilancio e per un controllo democratico dell'esecuzione del bilancio medesimo. Non sarebbe compatibile con tale principio disporre, in base a norme cogenti del diritto comunitario derivato, che le spese della Comunità vengano (co-)finanziate con risorse non appartenenti alle previsioni di bilancio comunitario. Per

lo stesso motivo, la disciplina di co-finanziamento impugnata determinerebbe una elusione della disposizione sul bilancio contenuta nell'art. 269, primo comma, CE. Inoltre, la limitazione alle risorse proprie prescritta dagli artt. 269 e 270 CE non costituirebbe più alcuna efficace limitazione alle spese della Comunità, qualora competesse alla Commissione di disporre spese comunitarie senza che queste debbano essere interamente finanziate in base al bilancio comunitario. In tal modo, si potrebbe senz'altro eludere soprattutto la procedura prevista dall'art. 269, secondo comma, CE, relativa all'incremento delle risorse proprie, procedura subordinata non solo ad unanime decisione del Consiglio (sentito il Parlamento), bensì anche alla ratifica di tale decisione da parte dei Parlamenti degli Stati membri.

- Violazione dell'art. 253 CE: il richiamo alla limitatezza delle risorse di bilancio non fornisce né una spiegazione della legittimazione della Commissione a disporre un co-finanziamento obbligatorio violando così i principi del completo finanziamento delle misure di sostegno sul mercato della carne bovina mediante risorse comunitarie, né i motivi della ripartizione in ragione del 70 e 30 %.

La ricorrente suggerisce alla Corte, in caso di accoglimento della propria domanda, di far salvi gli effetti del regolamento nell'interesse del legittimo affidamento degli operatori interessati.

<sup>(1)</sup> GU 2001, L 95, pag. 8.

#### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 21 giugno 2001

(Causa C-240/01)

(2001/C 245/12)

Il 21 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa, consigliere giuridico, e Kilian Gross, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Gérard Berscheid, consigliere giuridico della Commissione, Centre Wagner, C 254 Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno, per effetto dell'applicazione dell'art. 4, primo comma, n. 2, lett. b), del Mineralölsteuergesetz (legge sulle accise sugli olii minerali), agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CE<sup>(1)</sup>, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olii minerali, nella parte in cui non ha assoggettato ad imposta di consumo tutti gli olii minerali destinati all'utilizzazione quali combustibili da riscaldamento;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la normativa contenuta nell'art. 4, primo comma, n. 2, lett. b), del Mineralölsteuergesetz tedesco, in particolare nell'interpretazione data a tale disposizione dal decreto del Ministero federale delle Finanze 2 febbraio 1998 (III A 1 — V 0355 — 10/97). Ai sensi di tale decreto, s'intende per «riscaldamento» solamente il voluto sfruttamento del valore termico di un determinato combustibile, vale a dire la combustione totale o parziale di olio minerale ai fini della produzione di calore trasferito interamente o parzialmente ad un'altra sostanza. Tale altra sostanza, cui viene trasferito il calore, deve possedere la qualità di nuovo portatore di energia ovvero di calore. L'utilizzazione concreta del nuovo portatore di calore quale mezzo combustibile giustifica allora la conclusione secondo cui l'olio minerale utilizzato ai fini della realizzazione di tale portatore di calore è stato soggetto a riscaldamento. Non sussisterebbe invece alcun «riscaldamento» qualora la sostanza stessa assorbente l'energia della combustione sia esposta al calore ai fini della realizzazione di un prodotto perdendo le proprie caratteristiche chimico/fisiche. Lo stesso ragionamento si applicherebbe qualora la fiamma venga posta in contatto diretto con la sostanza da trattare, da trasformare o distruggere. Nessun «riscaldamento» sussisterebbe quando l'olio minerale serva ad alimentare una fiamma di accensione o pilota, diretta alla combustione di gas di scarico nocivi, ovvero quando l'olio minerale venga miscelato, in una camera di combustione, con i gas di scarico nocivi da distruggere e, quindi, interamente combusto.

Secondo la Commissione tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la disposizione richiamata nel ricorso. La nozione ivi contenuta di «utilizzazione quale combustibile» deve essere interpretata autonomamente in base al diritto comunitario. Il tenore, la ratio e la struttura logico-sistematica della direttiva depongono a favore di un'ampia interpretazione della nozione di «riscaldamento» ricomprendendo qualsiasi consumo di olio minerale quale combustibile. Risulta in particolare irrilevante distinguere tra l'utilizzazione indiretta del calore generato, mediante un portatore di calore ai fini del riscaldamento in oggetto, ovvero utilizzazione diretta ai fini dell'avvio o del mantenimento di un processo chimico o industriale.

<sup>(1)</sup> GUL 316 del 31.10.1992, pag. 12.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat francese, Sezione contenzioso, con decisione 28 maggio 2001, nella causa Société National Farmers'Union contro Secrétariat général du gouvernement**

(Causa C-241/01)

(2001/C 245/13)

Con decisione 28 maggio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 giugno 2001, nella causa Société National Farmers'Union contro Secrétariat général du gouvernement, il Conseil d'Etat francese, Sezione contenzioso, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali.

- 1) Se, tenuto conto del carattere normativo delle decisioni della Commissione 25 novembre 1998, 98/692/CE<sup>(1)</sup> e 23 luglio 1999, 1999/514/CE<sup>(2)</sup>, e malgrado la scadenza del termine per poterle impugnare, uno Stato membro possa utilmente invocare cambiamenti sostanziali nelle circostanze di fatto o di diritto, sopravvenuti dopo lo scadere dei termini di ricorso contro tali decisioni, qualora si tratti di cambiamenti tali da poterne rimettere in discussione la validità;
- 2) Se, alla data delle decisioni rese dalle autorità francesi, le menzionate decisioni della Commissione fossero valide, tenuto conto del principio di precauzione sancito dall'art. 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- 3) Se uno Stato membro possa desumere dall'art. 30 (ex art. 36) del Trattato istitutivo della Comunità europea il potere di vietare l'importazione di prodotti agricoli e di animali vivi in quanto non può ritenersi che le direttive 89/662/CEE<sup>(3)</sup> e 90/425/CEE<sup>(4)</sup> abbiano realizzato l'armonizzazione delle misure necessarie all'obiettivo specifico della protezione della salute e della vita delle persone previsto dal suddetto articolo.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione del 25 novembre 1998, 98/692/CE, recante modificazione della decisione 98/256/CE riguardo a talune misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (GU L 328 del 4.12.1998, pag. 28).

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione 23 luglio 1999, 1999/514/CE, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio (GU L 195 del 28.7.1999, pag. 42).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno (Italia) — con ordinanza 30 marzo 2001, nei procedimenti penali a carico di Piergiorgio Gambelli e.a.**

(Causa C-243/01)

(2001/C 245/14)

Con ordinanza 30 marzo 2001, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 giugno 2001, nei procedimenti penali a carico di Piergiorgio Gambelli e.a., il Tribunale di Ascoli Piceno (Italia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Giudizio di compatibilità, con conseguenti effetti nell'ordinamento giuridico interno, degli artt. 43 e segg. e 49 e segg. del Trattato CE, in materia di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri con la normativa nazionale, quale quella italiana di cui agli artt. 4, 1° comma e segg., 4-bis e 4-ter della Legge 13.12.1989 no. 401 (come da ultimo modificata con l'art. 37, 50 comma, Legge 23.12.2000 n. 388), contenenti divieti — penalmente sanzionati — di svolgimento delle attività, da chiunque e ovunque effettuate, di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, in particolare, su eventi sportivi, in assenza di presupposti concessori e autorizzatori prescritti dal diritto interno.

**Ricorso presentato il 25 giugno 2001 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-246/01)

(2001/C 245/15)

Il 25 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori M. Huttunen e H.M.H. Speyart, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi avendo adottato e mantenuto in vigore gli artt. 37g e 37j della Luchtvaartwet (legge sulla navigazione aerea) e l'art. 1 del Regolamento del Ministero della giustizia 9 maggio 1995, recante esonerazione dei voli nei quali i passeggeri sono sottoposti a controlli per gli oggetti pericolosi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 3, n. 1, del

regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

*Motivi e argomenti principali*

Adottando il regolamento n. 2408/92, il Consiglio, in conformità dell'art. 80, n. 2, CE, ha definito le regole dettagliate per l'applicazione del principio contenuto nell'art. 49 CE della libera prestazione dei servizi in materia di trasporto aereo. Qualora debbano essere interpretate le disposizioni del regolamento n. 2408/92, ci si deve pertanto basare su tale principio che va oltre il mero divieto di discriminazione sulla base della nazionalità di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, ma implica anche la soppressione di qualsiasi limitazione — anche ove questa viga senza distinzione tra prestatori di servizi nazionali e prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri — che vieti, ostacoli, o renda meno attraenti le attività del *prestatore di servizi* che sia stabilito in un altro Stato membro e ivi presti legittimamente analoghi servizi. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento olandese 9 maggio 1995 «sono esonerati [dai controlli obbligatori] i voli con destinazione nazionale. Viene fatta a ciò eccezione per i voli nei quali i passeggeri possono mescolarsi a passeggeri dei voli con una destinazione internazionale». In tal modo per un vettore un volo transfrontaliero intracomunitario viene accompagnato da maggiori spese rispetto ad un analogo volo interno. Tale normativa, inoltre, rende possibile che per un volo interno venga effettuato un controllo di sicurezza (in quanto i passeggeri possono mescolarsi con passeggeri di voli internazionali), pur non essendo riscossa per questo alcuna tassa.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Seconda Sezione del Bundesvergabeamt di Vienna (Ufficio federale per le aggiudicazioni) con ordinanza 25 giugno 2001, nella causa promossa dal Dipl.-Ing. Werner Hackermüller contro: 1. BIG Bundesimmobilien-gesellschaft mbH e 2. WED Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH**

(Causa C-249/01)

(2001/C 245/16)

Con ordinanza 25 giugno 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 giugno 2001, la Seconda Sezione del Bundesvergabeamt di Vienna nella causa promossa dal Dipl.-Ing. Werner Hackermüller contro 1. BIG Bundesimmobilien-gesellschaft mbH e 2. WED Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Questione 1

Se l'art.1 n. 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE<sup>(1)</sup> che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, vada interpretato nel senso che la legittimazione a presentare un ricorso spetti a chiunque voglia ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico.

Questione 2

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

se la soprammenzionata disposizione della direttiva vada interpretata nel senso che un offerente, anche quando la sua offerta non è stata esclusa dall'autorità aggiudicatrice, ma l'autorità incaricata dei ricorsi nel corso del relativo procedimento ha stabilito che l'offerta avrebbe dovuto essere obbligatoriamente esclusa dall'autorità aggiudicatrice, ha subito o ha rischiato di subire un danno a causa della violazione da esso denunciata — nella fattispecie la decisione dell'autorità aggiudicatrice di considerare come migliore offerta quella di un altro offerente — e perciò deve essere legittimato a ricorrere.

<sup>(1)</sup> GUL 395, pag. 33.

**Ricorso del sig. Mario Costacurta contro l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2001 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-202/00, M. Costacurta contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2001**

(Causa C-250/01 P)

(2001/C 245/17)

Il 2 luglio 2001, il sig. M. Costacurta, rappresentato dall'avv. M. Petit, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2001 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-202/00, M. Costacurta contro Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- dichiararlo fondato nel merito;
- disporre, ove il regolamento di procedura della Corte lo consenta, la riunione del presente ricorso con l'altro ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 7 giugno 2000 nella causa T-328/00, riguardante la stessa controversia e depositata in pari data;
- annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) in data 7 giugno 2001 nella causa T-202/00, Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee;
- statuire sul seguito della causa T-202/00, Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee, a termini dell'art. 54 del regolamento di procedura della Corte;
- condannare sin d'ora la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento sommario nonché a quelle del procedimento relativo al presente ricorso;
- riservare la decisione sulle spese quanto al merito;
- pronunciarsi nondimeno sull'applicabilità dell'art. 88 e non dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale; *salvis iuribus*.

*Motivi e principali argomenti*

- incompetenza del Tribunale e violazione del diritto comunitario;
- lesione degli interessi del ricorrente, abuso di potere;
- errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la collocazione a riposo avrebbe fatto venir meno l'interesse a chiedere l'annullamento dell'atto contestato: il ricorrente fa valere il diritto alla regolarizzazione a posteriori della propria situazione amministrativa.

**Ricorso del sig. Mario Costacurta contro l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2001 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-328/00, M. Costacurta contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2001**

(Causa C-251/01 P)

(2001/C 245/18)

Il 2 luglio 2001, il sig. M. Costacurta, rappresentato dall'avv. M. Petit, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2001 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-328/00, M. Costacurta contro Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- dichiararlo fondato nel merito;
- disporre, ove il regolamento di procedura della Corte lo consenta, la riunione del presente ricorso con l'altro ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 7 giugno 2000 nella causa T-202/00, riguardante la stessa controversia e depositata in pari data;
- annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) in data 7 giugno 2001 nella causa T-328/00, Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee;
- statuire sul seguito della causa T-328/00, Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee, a termini dell'art. 54 del regolamento di procedura della Corte;
- condannare sin d'ora la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento sommario nonché a quelle del procedimento relativo al presente ricorso;
- riservare la decisione sulle spese quanto al merito;
- pronunciarsi nondimeno sull'applicabilità dell'art. 88 e non dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale; *salvis iuribus*.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa C-250/01 P.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 29 giugno 2001**

(Causa C-252/01)

(2001/C 245/19)

Il 29 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor H. van Lier, in qualità di agente, e assistita dall'avv. J. Stuyck, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare, ai sensi dell'art. 226, primo comma, CE, che:
  - non avendo pubblicato un annuncio nella Gazzetta Ufficiale, come prescritto dalla direttiva 92/50/CEE<sup>(1)</sup>, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, per un appalto per la prestazione di servizi di rilevazione della costa mediante fotografie aeree;
  - avendo ingiustificatamente aggiudicato l'appalto controverso applicando la procedura negoziata non preceduta da pubblicazione;

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma della citata direttiva, e in particolare a norma dell'art. 11, n. 3, e 15, n. 2, della direttiva;
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Secondo la Commissione il governo belga non ha dimostrato che la prestazione di servizi di cui trattasi debba essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, visto che le imprese che posseggono il certificato di sicurezza militare prescritto possono eseguire l'appalto senza attuare per questo particolari misure di sicurezza.

Benché l'appalto controverso implichi servizi di fotografia aerea che, in sé considerati, potrebbero rientrare nella categoria CPC 87504.1 «servizi fotografici specializzati», esso ha anche un oggetto più ampio, che è strettamente connesso con il programma di monitoraggio, disposto dall'amministrazione per la zona costiera e diretto a garantire la sicurezza della costa e dei suoi abitanti, e che mira ad ottenere una visione adeguata della dinamica della zona costiera. L'appalto rientra quindi

nelle categorie designate col numero 86753 («servizi di prospezione in superficie») e 86754 («servizi di cartografia») e pertanto tra i servizi menzionati nell'allegato I.A. della direttiva, categoria 12: «servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica». Ai sensi dell'art. 8 della direttiva gli appalti per la prestazione dei servizi menzionati nell'allegato I.A. della direttiva vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI (tra cui la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un avviso enunciativo e di una comunicazione e l'adozione di una procedura aperta o di una procedura ristretta).

La Commissione non può inoltre ammettere il ricorso all'art. 11, n. 3, lett. o), della direttiva, e in particolare il ricorso alle ragioni tecniche in esso menzionate. È altamente improbabile che in altri Stati membri confinanti col mare non esistano imprese tecnicamente e finanziariamente in grado di eseguire l'appalto.

(<sup>1</sup>) GU 1992, L 209, pag. 1.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica finlandese, presentato il 3 luglio 2001**

**(Causa C-254/01)**

(2001/C 245/20)

Il 3 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da M. Huttunen e M. Wolfcarius con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica finlandese.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica finlandese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 96/48/CE<sup>(1)</sup> e non avendo osservato l'obbligo di notificare gli organismi di cui all'art. 20, n. 1, di quest'ultima, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;
2. condannare la Repubblica finlandese alle spese.

### *Motivi e principali argomenti*

L'art. 249, n. 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea dispone che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

L'art. 10, n. 1, del medesimo Trattato prevede che gli Stati Membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

Tale obbligo, che discende direttamente dal Trattato in parola, risulta segnatamente confermato all'art. 23 della direttiva 96/48/CE, secondo cui gli Stati membri modificano e adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie onde autorizzare l'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la messa in servizio e il funzionamento di sottosistemi conformi alla direttiva non oltre trenta giorni dopo l'entrata in vigore di quest'ultima. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione di tali modifiche. In tale contesto va posto l'accento sulle circostanze che, pur in assenza delle specifiche tecniche di interoperabilità di cui al capitolo II della direttiva, i capitoli III e IV di quest'ultima sono pienamente in vigore ed applicabili.

La Finlandia si è riferita alla decisione del Ministero dei Trasporti del 3 marzo 1999, in cui il Ministero ha provveduto a designare il Ratahallintokeskus al fine di svolgere l'attività di organismo di verifica ai sensi dell'art. 20 della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Con la stessa decisione il Ministero dei Trasporti ha raccomandato al Ratahallintokeskus di tener conto nelle sue prescrizioni tecniche delle specifiche tecniche di interoperabilità di cui alla menzionata direttiva.

Oltre a tale decisione la Repubblica finlandese non ha notificato altre misure legislative o amministrative, sulla cui base la Commissione potrebbe constatare che la normativa finlandese nonché le misure amministrative in vigore autorizzano l'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la messa in servizio e il funzionamento dei sottosistemi conformi alla direttiva. La Repubblica finlandese si è limitata a comunicare che essa sta elaborando la legislazione ferroviaria nel suo complesso e che l'intento è quello di includere nella riforma anche le disposizioni necessarie ad attuare la direttiva sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235, pag. 6).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione Europea, presentato il 3 luglio 2001**

(Causa C-257/01)

(2001/C 245/21)

Il 3 luglio 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dominique Maidani e dal sig. Carmel O'Reilly, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 789 che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto<sup>(1)</sup>.
2. Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 790 che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera<sup>(2)</sup>.
3. Condannare il convenuto alle spese.

*Motivi ed argomenti principali*

La Commissione stabilisce che il Consiglio si sarebbe riservato erroneamente ed irregolarmente, in violazione dell'art. 202 del Trattato e dell'art. 1 della decisione 99/468<sup>(3)</sup>, competenze di esecuzione e che, in ogni caso, il Consiglio non avrebbe né adeguatamente né correttamente motivato tale riserva di competenze di esecuzione. La Commissione ritiene, inoltre, che la procedura, stabilita rispettivamente dall'art. 2 del regolamento n. 789/2001 e dall'art. 2 del regolamento n. 790/2001 in base al quale, in sostanza, gli Stati membri stessi modificano alcune informazioni in punto di fatto contenute, rispettivamente, nell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari in materia di visti, nelle decisioni del comitato esecutivo «Schengen» SCH/Com-ex (98) 56, SCH/Com-ex (99) 14 e SCH/Com-ex (94) 15 e nel manuale comune, sia viziata e contraria all'art. 202 del Trattato.

<sup>(1)</sup> GUL 116 del 26.4.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GUL 116 del 26.4.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Decisione del Consiglio 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 3 luglio 2001**

(Causa C-258/01)

(2001/C 245/22)

Il 3 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da Bernard Mongin e Francisco Miguel França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo proceduto alla trasposizione dell'art. 6, nn. 1 e 4, della direttiva 94/57/CE<sup>(1)</sup>, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, in particolare non avendo instaurato un rapporto funzionale, disciplinato da un accordo scritto formale e non discriminatorio o da un'intesa giuridica equivalente, con le società di classificazione, e non avendo fornito alla Commissione informazioni particolareggiate in merito a tale rapporto funzionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, nn. 1 e 4, della direttiva 94/57/CE.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

La direttiva 94/57/CE è stata trasposta nell'ordinamento giuridico portoghese con il decreto legge 6 agosto 1996, n. 115/96.

Conformemente alle informazioni ricevute dalla Commissione nell'ambito del comitato istituito dall'art. 7 della direttiva 94/57/CE, lo Stato portoghese delega i suoi obblighi a talune società di classificazione (American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai). La Commissione rileva che gli accordi scritti formali e non discriminatori o le intese giuridiche equivalenti (art. 6, n. 2, della direttiva 94/57/CE), che fissano le tariffe e le funzioni specifiche assunte dalle organizzazioni, e che dovevano essere conclusi o adottati e trasmessi alla Commissione immediatamente dopo la citata delega degli obblighi, non sono ancora stati stipulati come del resto riconoscono le autorità portoghesi. Inoltre, l'art. 6, n. 4, della direttiva 94/57/CE stabilisce che i singoli Stati membri devono parimenti fornire alla Commissione informazioni precise sul rapporto funzionale instaurato con le società di classificazione. Ora, le autorità portoghesi non hanno ancora fornito tali informazioni alla Commissione, che ne deve informare successivamente gli altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> GUL 319 del 12.12.1994, pag. 20.

**Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 luglio 2001**

(Causa C-260/01)

(2001/C 245/23)

Il 4 luglio 2001 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. R. Passos e A. Caiola, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo conclude che la Corte voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE: la decisione del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/264/CE, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio.

*Motivi e principali argomenti*

- Violazione del Trattato CE, in particolare dell'art. 255: dall'esame degli artt. 255 CE e 207 CE risulta che l'atto del Consiglio, previsto dall'art. 207 CE, dev'essere conforme ai principi generali e ai limiti, come stabiliti nell'atto di base, contemplato dall'art. 255 CE, n. 2. È fondamentale che questa gerarchia normativa sia pienamente osservata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione affinché l'atto di codecisione di cui all'art. 255 CE, n. 2, produca il suo effetto utile. Ora, per fare questo, l'atto di codecisione deve anzitutto essere emanato, e solo successivamente queste tre istituzioni sono in grado di stabilire le loro «disposizioni particolari» che disciplinano il diritto d'accesso del pubblico ai loro documenti. Tale atto, e cioè il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è stato emanato il 30 maggio 2001. Ora, mentre il Parlamento europeo e la Commissione hanno osservato la gerarchia normativa di cui all'art. 255 del Trattato CE, il Consiglio l'ha capovolta emanando, il 19 marzo 2001, la decisione impugnata, in violazione di detta norma del Trattato CE.
- Violazione di forme sostanziali: dall'oggetto e dal contenuto della decisione controversa emerge che quest'ultima non si è limitata agli aspetti inerenti al funzionamento interno del Consiglio. Infatti, la decisione controversa ha istituito obblighi giuridici a carico degli Stati membri e delle agenzie decentralizzate. Ora, per raggiungere siffatti scopi il Consiglio avrebbe dovuto avvalersi di una base giuridica diversa dall'art. 207 CE, n. 3, e dall'art. 24 della decisione del Consiglio 5 giugno 2000, 2000/96, che prevede, in tutti i casi, l'iniziativa della Commissione e la partecipazione del Parlamento europeo al procedimento legislativo, come l'art. 255 e/o l'art. 308 del Trattato CE. Perciò, il Consiglio ha violato una prerogativa del Parlamento europeo.

- Violazione del dovere di leale cooperazione garantita dall'art. 10 CE: il Consiglio ha adottato un atto di applicazione prima che l'atto di base fosse stato emanato dalle competenti istituzioni. Alla data dell'emanazione della decisione del Consiglio — e cioè il 19 marzo 2001 — il procedimento legislativo inteso ad adottare l'atto di cui all'art. 255 CE, n. 2, era in fase avanzata. Il Consiglio non parla affatto, nel testo della decisione controversa, di motivi di urgenza che giustifichino il suo comportamento; peraltro esso non ha mai comunicato al Parlamento che l'adozione delle sue norme di sicurezza aveva carattere di urgenza.

- Violazione del principio di equilibrio istituzionale.

**Ricorso della sig.ra Carla Giulietti contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 2 maggio 2001 nelle cause riunite T-167/99 e T-174/99, Carla Giulietti e altri contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 luglio 2001**

(Causa C-263/01 P)

(2001/C 245/24)

Il 5 luglio 2001 la sig.ra Carla Giulietti, con l'avv. S. Diana, con domicilio eletto in Bruxelles, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 2 maggio 2001 nelle cause riunite T-167/99 e T-174/99, Carla Giulietti e altri contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 2 maggio 2001 nelle cause riunite T-167/99 e T-174/99,
- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- Violazione dei diritti della difesa:

la ricorrente è stata informata solo alla fine della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della ripartizione dei 250 candidati ammessi agli esami tra i due settori di attività compresi nel concorso e non è stata informata della ripartizione delle candidature tra i settori di attività. La ricorrente non ha quindi potuto provare la disparità di trattamento praticata dalla commissione giudicatrice tra i candidati.

— Violazione del principio della parità di trattamento:

il Tribunale non trae tutte le conseguenze logiche dalla decisione della commissione giudicatrice di annullare taluni quesiti e di non prendere in considerazione le risposte date agli stessi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance di Dinan, con sentenza 28 giugno 2001, nella causa Pubblico Ministero — parte civile: Comité Région pêche maritimes contro Annie Pansard, Gérard Bourret e Marc Kermarrec**

(Causa C-265/01)

(2001/C 245/25)

Con sentenza 28 giugno 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 luglio 2001, nella causa Pubblico Ministero — parte civile: Comité Région pêche contro Annie Pansard, Gérard Bourret e Marc Kermarrec, il Tribunal de Grande Instance ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- se i pettini di mare pescati mediante imbarcazioni immatricolate in Francia (Saint-Brieuc e Saint-Malo) nelle acque di Jersey (Les Minquiers) con licenza di immersione rilasciata dalle autorità di Jersey possano essere considerati prodotti d'importazione, dato che la normativa francese considera che il regime giuridico applicabile ai prodotti pescati è quello della bandiera del peschereccio.
- se la validità del decreto 19 marzo 1980, che vieta lo sbarco di pettini marini durante il periodo di chiusura della pesca, sia inficiata dalle disposizioni del Trattato di Maastricht che vietano le restrizioni quantitative alle importazioni.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 10 luglio 2001**

(Causa C-272/01)

(2001/C 245/26)

Il 10 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Teresa Figueira e dal sig. Gregorio Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luís Escobar Guerrero, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che:
  - non avendo adottato le misure necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati dall'art. 3 della direttiva;
  - non avendo effettuato i prelievi di campioni con la frequenza minima stabilita dall'allegato della direttiva;
  - non avendo identificato tutte le zone di balneazione interne esistenti in Portogallo,
 la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva 76/160/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 4, n. 1, e 3, dell'allegato, nonché degli artt. 1, n. 2, e 6, nn. 1 e 2.
- b) condannare la Repubblica portoghese alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Sebbene ai sensi dell'art. 395 e del punto III-3 dell'allegato XXXVI dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee sia stata concessa una deroga fino al 31 dicembre 1992, il tasso di non conformità ai valori imperativi fissati dalla direttiva è, per la stagione balneare 2000, del 7,8 % per le zone di balneazione costiere e del 31 % per le zone di balneazione interne, e si è registrata perfino una diminuzione della conformità relativamente all'anno 1999.

Inoltre, con riferimento alle zone di balneazione interne, le autorità portoghesi a tutt'oggi non hanno individuato tutte le zone interne in cui è praticata la balneazione. Vi è una differenza tra il numero di zone di balneazione interne individuate (26) e il numero di «spiagge fluviali», secondo la designazione data dalle autorità portoghesi, che possono beneficiare di fondi comunitari (91).

Sebbene in Portogallo il tasso di campionamento sia del 100 % sia nelle zone di balneazione litorali sia nella zone di balneazione interne, tale percentuale si riferisce unicamente alle zone di balneazione individuate. Pertanto, non avendo rispettato la frequenza minima di prelievi di campioni a causa dell'individuazione insufficiente delle acque di balneazione interne, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31, pag. 1).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 12 luglio 2001**

(Causa C- 274/01)

(2001/C 245/27)

Il 12 luglio 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE che modifica della direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e di altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali<sup>(1)</sup>, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima.
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

*Motivi ed argomenti principali*

L'art. 2, n. 1 della direttiva in questione prevede che gli Stati membri diano attuazione, al più tardi entro il 1° ottobre 1999, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa informando la Commissione in merito.

I provvedimenti necessari non sono ancora stati adottati dal Regno del Belgio.

<sup>(1)</sup> GUL 277, 14 ottobre 1998, pag. 17.

**Ricorso proposto il 13 luglio 2001 dal Parlamento europeo contro la sentenza pronunciata il 3 maggio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-99/00 tra Ignacio Samper e il Parlamento europeo**

(Causa C-277/01 P)

(2001/C 245/28)

Il 13 luglio 2001 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. von Herten e D. Moore, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 3 maggio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-99/00 tra Ignacio Samper e il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale impugnata;
- statuire in via definitiva sulla controversia dichiarando infondato il ricorso d'annullamento del sig. Samper;
- in alternativa, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente sul ricorso d'annullamento del sig. Samper;
- statuire sulle spese come di diritto.

*Motivi e principali argomenti*

Il Parlamento sostiene che il Tribunale è incorso in uno snaturamento degli elementi di prova e ha oltrepassato i limiti del controllo giurisdizionale.

Snaturamento degli elementi di prova:

Al punto 40 della sentenza, il Tribunale ha dichiarato a torto che il criterio «determinante» per l'esercizio 1997 doveva essere, ai sensi della decisione dell'APN, il livello delle responsabilità esercitate, l'investimento personale, la costanza dell'impegno a fronte delle suddette responsabilità. La decisione di cui trattasi, tuttavia, non indica elementi diversi da quelli derivanti dai rapporti informativi e fa riferimento a un confronto tra le responsabilità esercitate solo per giustificare la divergenza rispetto alle proposte del comitato di promozione.

Al punto 47 della sentenza, il Tribunale dichiara a torto che la valutazione del comitato del personale era basata sull'idea che il ricorrente avesse incontrato problemi di adattamento nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'ufficio informazioni di Madrid. Secondo il resoconto della riunione del comitato, si tratta peraltro solo di una valutazione compiuta dal presidente del comitato, il quale non partecipa neppure alle votazioni del comitato stesso.

Infine, al punto 48 della sentenza, il Tribunale dichiara a torto che il comitato di promozione si è basato unicamente sui giudizi attribuiti nei rapporti informativi. Difatti, dal resoconto della riunione del comitato emerge che quest'ultimo ha deciso di prendere in considerazione il livello di responsabilità delle funzioni esercitate dal ricorrente e di rivalutare conseguentemente il giudizio.

Limiti del controllo giurisdizionale:

Il Tribunale sostituisce la sua valutazione soggettiva dei meriti del ricorrente alla valutazione del comitato di promozione. Si tratta di un comitato paritario e la sua raccomandazione di non promuovere il ricorrente per l'esercizio 1997 è stata adottata dai suoi membri all'unanimità.

Al punto 52 della sentenza il Tribunale dichiara a torto che il ricorrente ha esercitato con profitto le funzioni di capo dell'ufficio informativo e con ciò omette di effettuare una comparazione oggettiva tra il ricorrente e i suoi colleghi.

Al punto 53 della sentenza il Tribunale giudica a torto che l'APN ha omesso di valorizzare le funzioni svolte con effettivo profitto dal ricorrente. Questa valutazione oggettiva non consente peraltro di concludere che il comitato di promozione ha commesso un errore manifesto di valutazione.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 13 luglio 2001**

(Causa C-278/01)

(2001/C 245/29)

Il 13 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato, così venendo meno agli obblighi imposti dall'art. 4 della direttiva 76/160/CEE<sup>(1)</sup>, concernente la qualità delle acque di balneazione, le misure necessarie per rendere la qualità delle acque di balneazione interne nel territorio spagnolo conforme ai valori limite fissati dall'art. 3 della detta direttiva, il Regno di Spagna non ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 12 febbraio 1998 nella causa C-92/96<sup>(2)</sup> e pertanto è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE;
- ordinare al Regno di Spagna di versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», una penalità di 45 600 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa C-92/96, dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui verrà data esecuzione alla sentenza nella causa C-92/96;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Nella sentenza 12 febbraio 1998, causa C-92/96, Commissione/Spagna, la Corte di giustizia ha dichiarato che il Regno di Spagna, non avendo emanato le disposizioni necessarie per rendere la qualità delle acque di balneazione interne nel territorio spagnolo conforme ai valori limite fissati a norma dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima.

A norma dell'art. 228, n. 1, del Trattato CE, il Regno di Spagna è tenuto ad adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza.

È indubbio che il Regno di Spagna avrebbe dovuto adottare già molto tempo fa le misure necessarie per garantire che la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati dall'art. 3 della direttiva. Tra la sentenza e il parere motivato sono trascorsi oltre due anni senza che il governo spagnolo adottasse un qualsivoglia provvedimento.

In base all'art. 228, n. 2, CE, la Commissione chiede alla Corte di ordinare al Regno di Spagna di pagare una penalità di 45 600 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa C-92/96, a partire dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa presente.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 8.12.1975 (GU L 31 del febbraio 1976, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Raccolta della giurisprudenza 1998, pag. I-505.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 16 luglio 2001****(Causa C-279/01)**

(2001/C 245/30)

Il 16 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee ha proposto innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia. La ricorrente è rappresentata dalla sig.ra Lena Ström, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo trasposto correttamente in diritto nazionale gli artt. 4, n. 5, 5, n. 4, 6, nn. 2-4, 12, 15 e 16 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/62/CE<sup>(2)</sup>, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva;
- condannare il Regno di Svezia a sopportare le spese del procedimento.

*Motivi e argomenti principali*

L'art. 4, n. 5, della direttiva prevede che, non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al n. 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4. Ai sensi delle disposizioni svedesi comunicate alla Commissione, il Governo o l'autorità scelta dal Governo terrà costantemente aggiornato un elenco di siti naturali che devono essere tutelati in conformità degli impegni internazionali o degli obiettivi nazionali in materia di tutela di siffatti siti. Un sito che venga iscritto nell'elenco sarà considerato prioritario nell'ambito della successiva attività di tutela. La tenuta di tale elenco è stata affidata al Naturvårdsverk [ente nazionale svedese per la protezione dell'ambiente]. Il fatto che il Naturvårdsverk tenga un elenco di siti naturali che devono essere protetti non comporta di per sé le conseguenze giuridiche prescritte dall'art. 6, nn. 2-4.

L'art. 5, n. 4, della direttiva prevede che durante le procedure di concertazione bilaterale avviate tra uno Stato membro e la Commissione ai sensi dell'art. 5, n. 1, ed in attesa di una decisione del Consiglio ai sensi dell'art. 5, n. 3, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'art. 6, n. 2. A norma delle disposizioni svedesi comunicate alla Commissione, prima che venga adottata la decisione di iscrivere il sito in un elenco speciale, non trova luogo la tutela giuridica di cui all'art. 6, n. 2, della direttiva. Neppure la tutela assicurata a partire da tale decisione è sufficiente per adempiere gli obblighi di cui all'art. 6, n. 2, della direttiva.

L'art. 6, n. 2, prevede che gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva. La norma presuppone che gli Stati membri dispongano di provvedimenti mediante i quali le loro autorità possano far cessare le attività idonee a deteriorare gli habitat naturali e gli habitat di specie o a perturbare le specie per cui le zone sono state designate. Le disposizioni svedesi comunicate alla Commissione non contengono nessuna norma in tal senso.

Nell'art. 6, n. 3, sono stabilite le procedure di gestione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sulle zone speciali di conservazione. Questa norma richiede una trasposizione completa e precisa nelle disposizioni di diritto nazionale. Il sistema di norme diretto a integrare l'art. 6, n. 3, nel diritto svedese non riguarda tutti i piani e i progetti esterni alle zone di conservazione che possono essere ritenuti idonei ad avere incidenze significative sulle stesse. La normativa svedese non prevede neppure che tutti i piani saranno valutati ai sensi dell'art. 6, n. 3.

L'art. 6, n. 4, prevede talune deroghe alle disposizioni in materia di tutela delle zone speciali di conservazione. Qualora, nonostante valutazioni negative dell'incidenza sulla zona e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Alla luce del principio della certezza del diritto, l'art. 6, n. 4, dato il suo carattere di norma derogatoria, deve essere ripreso letteralmente indisposizioni nazionali giuridicamente vincolanti. La normativa svedese che traspone l'art. 6, n. 4, non risponde a questo requisito di certezza del diritto in quanto non riprende chiaramente le disposizioni derogatorie della direttiva.

Ai sensi dell'art. 12, n. 1, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), vietando in particolare le attività elencate nelle lett. da a) a d) del medesimo articolo. La normativa svedese e le modifiche ad essa apportate non riguardano tutte le specie indicate nell'allegato IV, lettera a). L'art. 12, n. 1, lett. da b) a d), elenca talune attività che gli Stati membri devono proibire. Nella normativa svedese mancano disposizioni che traspongano in misura sufficiente l'art. 12, n. 1, lett. da b) a d).

L'art. 12, n. 4, richiede che gli Stati membri instaurino un sistema di sorveglianza delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). La normativa svedese non riguarda tutte le specie di cui all'allegato IV, lettera a).

L'art. 15 richiede che, per quanto riguarda le specie elencate nell'allegato V, lettera a), e nei casi in cui si applicano deroghe conformi all'art. 16 per quanto riguarda le specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietino l'uso dei mezzi e delle forme di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI. Il diritto di derogare ai divieti previsti dall'art. 15 è limitato alle situazioni indicate nell'art. 16. Ciononostante, la normativa svedese prevede che, in alcuni casi, il Governo e le autorità dispongono di un potere discrezionale in sede di concessione delle deroghe ai divieti di cui all'art. 15.

Nell'art. 16, n. 1, sono indicate le situazioni in cui è possibile derogare agli artt. 12-14 nonché all'art. 15, lett. a) e b). Condizione generale per poter applicare una deroga è che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Inoltre, deve ricorrere uno dei motivi di cui alle lett. da a) ad e). Il principio della certezza del diritto impone che le situazioni e le condizioni indicate in una norma derogatoria quale l'art. 16 vengano riprese letteralmente nelle disposizioni nazionali oppure che queste ultime rimandino direttamente alla direttiva. Ai sensi delle norme derogatorie svedesi, il Governo può concedere deroghe a diverse regole. Tuttavia, le norme derogatorie svedesi non corrispondono né fanno riferimento all'art. 16, n. 1, della direttiva.

(<sup>1</sup>) GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(<sup>2</sup>) GUL 305 del 8.11.1997, pag. 42.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 17 luglio 2001**

**(Causa C-282/01)**

(2001/C 245/31)

Il 17 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Bernard Mongin e Francisco de Sousa Fialho, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE<sup>(1)</sup> relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 249, terzo comma, del Trattato CE e 14 della direttiva 98/18/CE.
- dichiarare, in subordine, che la Repubblica portoghese, non avendo comunicato immediatamente alla Commissione tali misure, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù delle dette norme.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese del procedimento.

### *Motivi e principali argomenti*

Il carattere vincolante dell'art. 249, terzo comma, CE obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle direttive di cui siano destinatari. Nonostante il decorso dei termini fissati dall'art. 14, n. 1, della direttiva 98/18/CE, e la notifica speciale prevista dall'art. 4, n. 2, della direttiva, la Repubblica portoghese a tutt'oggi non ha adottato le necessarie misure di trasposizione nel proprio ordinamento giuridico e, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.

(<sup>1</sup>) GUL 144 del 15.5.1998, pag. 1.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 19 luglio 2001**

**(Causa C-286/01)**

(2001/C 245/32)

Il 19 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Nemitz e B. Mongin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non adottando, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva 98/10/CE<sup>(1)</sup>, e in particolare dell'art. 6, nn. 3 e 4, nonché degli artt. 10, 21 e 26, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 32 della suddetta direttiva e dell'art. 249 CE;

— condannare il governo francese alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'art. 32 della direttiva 98/10/CE stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

Non si contesta che le autorità francesi siano tenute ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 6, nn. 3 e 4, e agli artt. 4, 10, 21 e 26 della direttiva.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24).

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 19 luglio 2001**

(Causa C-287/01)

(2001/C 245/33)

Il 19 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Nemitz e B. Mongin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto,

dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che, non adottando, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva 97/51/CE (<sup>1</sup>), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3 della suddetta direttiva e dell'art. 249 CE;

— condannare il governo francese alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'art. 3 della direttiva 97/51/CE stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.

Non si contesta che le autorità francesi siano tenute ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 4, secondo trattino, primo comma, all'art. 6, n. 1 e n. 3, lett. a), e all'art. 10, n. 4, della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (<sup>2</sup>), come modificata dalla direttiva 97/51/CE.

La Commissione non è stata ancora informata delle misure adottate a tal fine dalle autorità francesi.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

(<sup>2</sup>) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Ricorso della Pescanova S.A. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° giugno 2001**

(Causa T-119/01)

(2001/C 245/34)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 1° giugno 2001 la Pescanova S.A, con sede in Chapela (Pontevedra, Spagna), rappresentata dagli avv.ti Antonio Creus, Begoña Uriarte e Salvador Rodríguez, letrados en ejercicio, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2001 nella parte in cui riduce gli aiuti concessi a detta impresa tramite la decisione della Commissione 21 dicembre 1994, C(94)3834/4 finale, per un progetto di creazione di una società mista nel settore della pesca;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La decisione impugnata, basata, da una parte, sul regolamento n. 4253/88<sup>(1)</sup>, e in particolare sull'art. 24, d'altra parte sull'Accordo CE/Argentina<sup>(2)</sup>, riduce gli aiuti comunitari concessi nel 1994 alla ricorrente per un importo di Euro 1 824 813 a Euro 1 351 995, il che comporta che si debba rimborsare un importo di Euro 472 818 nell'arco di tre mesi a partire dalla data della decisione. Secondo quanto si espone nella decisione, la riduzione degli aiuti è dovuta al fatto che il peschereccio *Orense*, trasferito in Argentina al momento della creazione di una società mista, cessava di svolgere l'attività peschiera in acque argentine, senza previa autorizzazione della Commissione, sedici mesi dopo la creazione della società, il che equivale a una importante modifica delle condizioni stipulate per la concessione degli aiuti.

La ricorrente basa la sua domanda di annullamento della decisione impugnata sui seguenti motivi:

- *Carenza di fondamento giuridico*: La decisione impugnata è viziata da una carenza di fondamento giuridico dato che

l'accordo CE/Argentina non stabilisce alcun procedimento per dare corso alla riduzione o al recupero degli aiuti concessi alla società miste create a sostegno dello stesso, e neppure rinvia ad alcuna norma di diritto comunitario che stabilisca tale procedimento. D'altra parte la Commissione non ha mai concretizzato nel corso del procedimento i concreti precetti dell'Accordo CE/Argentina o le condizioni previste nella decisione di concessione degli aiuti che ritiene siano stati violati dalla ricorrente. La ricorrente ritiene che non sia stata violata alcuna disposizione dell'Accordo CE/Argentina e nemmeno la decisione sulla concessione degli aiuti e che la decisione impugnata debba essere annullata in quanto la Commissione è incorsa in errore quando ha ritenuto che sussistesse un'infrazione in mancanza di un fondamento giuridico.

- *Violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa*: La Commissione non ha tenuto in alcun conto gli argomenti della ricorrente, che le sono stati sottoposti in numerose occasioni nel corso del procedimento amministrativo.
- *Carenza di motivazione*: Da un lato la Commissione non menziona nella decisione le disposizioni della normativa applicabile che ritiene violati. D'altro lato non allude nemmeno ai fatti che conducevano l'*Orense* a cessare di svolgere l'attività peschiera in acque argentine, e in tal modo non espone le ragioni per cui ha valutato che detti motivi non si potessero ritenere ipotesi di forza maggiore, suscettibili di giustificare la riduzione della quantità di aiuti da rimborsare né i motivi per i quali ha deciso che non si effettuasse detta riduzione.
- *Violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento*: La ricorrente non poteva assolutamente immaginare l'eventualità che la Commissione iniziasse un procedimento di riduzione degli aiuti, procedimento che non era previsto dalla normativa applicabile tenendo in considerazione la prassi della Commissione a quell'epoca e la sua mancanza di reazione quando l'impresa ha comunicato alle autorità argentine l'abbandono delle acque di tale paese.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 3447/93 del Consiglio del 28 settembre 1993 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (GU L 318, pag. 1).

**Ricorso del sig. José Martí Peix contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2001**

(Causa T-125/01)

(2001/C 245/35)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'8 giugno 2001, il sig. José Martí Peix, residente in Huelva (Spagna), con gli avv.ti sig. Ramón Garcia-Gallardo e sig.ra María Dolores Domínguez Pérez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- dichiarare nulla la decisione C (2000) 679 def. con cui si riduce l'aiuto concesso a José Martí Peix, S.A., con decisione della Commissione 16 dicembre 1991, C (91) 2474 def., modificata dalla decisione della Commissione 12 maggio 1993, C (93) 1131 def./4, per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca (SM/ESP/17/91);
- disporre ogni altra misura che il Tribunale consideri opportuna affinché la Commissione delle Comunità europee ottemperi agli obblighi che le derivano dall'art. 233 CE e, nella fattispecie, proceda al riesame della situazione;
- condannare la Commissione delle Comunità europee a rifondere al ricorrente tutte le spese derivanti dal procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento di una decisione della Commissione con la quale si riduce l'aiuto finanziario concesso ad un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca. Il ricorrente sostiene che detta decisione è nulla in quanto le asserite irregolarità individuate dalla Commissione non sono tali. Il ricorrente fonda la sua asserzione su quattro motivi.

- 1) Il ricorrente sostiene che la decisione è nulla, in quanto alla data della sua adozione i fatti su cui si fonda la riduzione degli aiuti erano ormai prescritti. Infatti la Commissione ha lasciato giacere la pratica per diversi anni ed ha proceduto a ridurre gli aiuti quando già erano scaduti i termini stabiliti al riguardo dalla normativa.

- 2) In via subordinata, se il Tribunale riterrà che dalla normativa comunitaria applicabile non si desuma la prescrizione dei fatti, il ricorrente sostiene che la decisione comporta una mancanza di diligenza amministrativa, dato che lo colloca in una posizione di assoluta assenza di tutela, di insicurezza e di incertezza del diritto, tradendo il suo legittimo affidamento ed ignorando in tale frangente i principi fondamentali consacrati dalla giurisprudenza comunitaria.

Comunque, il lasso di tempo trascorso dal momento dei fatti contestati dalla Commissione fino all'adozione della decisione impugnata consente di ritenere che l'istituzione abbia superato il termine ragionevole per adottare una decisione così pregiudizievole per gli interessi del ricorrente. La Commissione non ha segnatamente avviato un procedimento di riduzione immediatamente dopo che il ricorrente le ha comunicato i fatti nell'ambito delle informazioni periodiche sull'attività, ma è rimasta assolutamente inattiva, lasciando trascorrere quasi sei anni.

- 3) Nel caso in cui il Tribunale ritenga che la Commissione ha rispettato un termine ragionevole per adottare la decisione, il ricorrente fa valere che detta decisione è nulla nel merito per due motivi.

- Per quanto riguarda una delle navi, che ha fatto naufragio, in quanto la soppressione dell'aiuto è stata decisa a seguito di un errore nella valutazione dei fatti, giacché la Commissione sostiene che le sono state trasmesse «informazioni false», il che non è vero. D'altra parte, la Commissione fonda la sua decisione sull'obbligo di sostituire la nave sinistrata, obbligo che non si desumeva dalla normativa all'epoca applicabile.

- Per quanto riguarda le altre navi, la Commissione sanziona l'assenza di comunicazione della loro uscita dalle acque del paese considerato dalla decisione di concessione dell'aiuto, motivo meramente burocratico, che trascura la circostanza che tali navi continuano ad essere operative sotto la copertura di un'altra società mista e continuano a rispettare le finalità che hanno motivato la costituzione di tale società.

**Ricorso della S.A. Eduardo Vieira contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2001**

(Causa T-126/01)

(2001/C 245/36)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'8 giugno 2001, la S.A. Eduardo Vieira, con sede in Vigo (Spagna), con gli avv.ti sig. Ramón Garcia-Gallardo e sig.ra María Dolores Domínguez Pérez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- disporre la riunione della presente domanda alla causa T-44/01;
- dichiarare nulla la decisione della Commissione 19 marzo 2001, C (2001) 680 def., con la quale si riduce l'aiuto concesso alla «Sociedad Anónima Eduardo Vieira» tramite decisione della Commissione 25 luglio 1995, C (95) 1910, modificata dalla decisione 4 marzo 1996, C (96)584 def./2, per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca (ARG/ES/SM/26-94);
- condannare la Commissione delle Comunità europee a rifondere alla ricorrente tutte le spese derivanti dal procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione fonda la decisione di ridurre il concorso finanziario comunitario<sup>(1)</sup> sul fatto che l'impresa mista argentina proprietaria della nave ha deciso che la nave avrebbe svolto la sua attività di pesca in acque internazionali, fuori dalle acque territoriali argentine, decisione che non è giustificata e che, per di più, non è mai stata approvata dalla Commissione.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è nulla basandosi su due tipi di argomenti:

- In primo luogo, la base giuridica usata dalla Commissione al fine di determinare il procedimento applicabile per decidere la riduzione e per calcolare l'importo della stessa è errata.

L'Accordo CE/Argentina non contiene alcuna disposizione che disciplini la possibilità di sospendere, sopprimere o ridurre l'aiuto comunitario concesso per la costituzione di una società mista, né tantomeno un espresso rinvio alla normativa generale in tale materia. Di fronte a tale vuoto normativo, la Commissione trascura deliberatamente il fatto di essere posta di fronte ad un contesto giuridico a sé stante, nella fattispecie un accordo internazionale (*lex specialis*), ed applica sussidiariamente la normativa generale, che disciplina situazioni meramente comunitarie nell'ambito dei fondi strutturali. La ricorrente asserisce che la Commissione, pur traendo spunto dalla normativa generale, avrebbe però dovuto tener presente la specificità di un accordo internazionale e, in particolare, il ruolo della Commissione mista e delle autorità argentine.

- In secondo luogo, e in subordine, la pretesa irregolarità allegata dalla Commissione per motivare la sua decisione di ridurre gli aiuti in realtà non esiste.

Secondo la ricorrente la Commissione ha valutato male i fatti ed ha interpretato erroneamente l'accordo CE/Argentina, in quanto, da un lato, la società proprietaria della nave, la società mista Vieira Argentina S.A. ha giustamente deciso che tale nave dovesse abbandonare le zone di pesca argentine, di fronte all'insufficienza degli stock di merluzzo australe ed alle misure adottate dalle autorità argentine, come unica alternativa per conservare la redditività dell'impresa e l'operatività della nave esportata; d'altra parte, la decisione fu adottata con l'espressa autorizzazione delle autorità argentine.

La ricorrente sostiene altresì che la decisione impugnata non è coerente, dato che riduce l'aiuto concesso all'armatore comunitario, ma non dice niente sulla situazione del concorso finanziario concesso alla società mista (Vieira Argentina S.A.), proprietaria della nave e responsabile della sua gestione. La Commissione dimentica con ciò, una volta di più, che si tratta di un aiuto unico, che si compone di due parti tra loro inscindibili.

<sup>(1)</sup> Aiuto concesso dalla Commissione nel 1995, nell'ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1993, n. 3447, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (GU L 318, pag. 1).

**Ricorso del Sig. Carlo Ripa di Meana contro il Parlamento europeo, proposto il 12 giugno 2001**

(causa T-127/01)

(2001/C 245/37)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 12 giugno 2001, il Sig. Carlo Ripa di Meana, rappresentato e difeso dall'Avv. Wilma Viscardini e dall'Avv. Gabriele Donà, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- *in via principale*: annullare, ex art. 230 del Trattato CE, la decisione del Parlamento europeo — Divisione del Regime Finanziario dei Deputati — del 26 marzo 2001, prot. 106721 (inviata per posta ordinaria e di cui il ricorrente ha preso conoscenza il 4 aprile 2001), con la quale è stata comunicata al Sig. Ripa di Meana la sospensione della pensione di ex deputato al Parlamento europeo in seguito alla sua elezione al Consiglio regionale della Regione Umbria.
- *in via subordinata*: annullare, ex art. 230 del Trattato CE, la decisione del Parlamento europeo — Divisione del Regime Finanziario dei Deputati — del 26 marzo 2001, prot. 106721, nella misura in cui riguarda la sospensione della pensione del Sig. Ripa di Meana relativa alla legislatura 1979/1984.
- *in ogni caso*: condannare il Parlamento europeo all'integrale rimborso delle spese di giudizio

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, il medesimo che nella causa T-83/99<sup>(1)</sup>, si rivolge contro la decisione della Convenuta di sospendere la pensione dallo stesso percepita in qualità di ex-deputato al Parlamento europeo in seguito alla sua elezione al Consiglio regionale della Regione Umbria. Questa decisione sarebbe stata presa sulla base dell'art. 12 del Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati (Regolamentazione italiana applicabile ai deputati alla Camera bassa del Parlamento italiano). Si ritiene a questo riguardo che l'art. 2, n. 1, dell'Allegato III della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo rinvii alla Regolamentazione italiana, per quanto riguarda «l'entità e la modalità della pensione provvisoria».

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere:

- che l'art. 2, n. 1, dell'Allegato III non rinvia sic et simpliciter alla Regolamentazione italiana, ma si limita ad allineare l'entità della pensione dei deputati italiani al

Parlamento europeo a quella che percepiscono i deputati italiani al Parlamento nazionale. Conseguentemente dovrebbe escludersi la possibilità per il Parlamento europeo di limitare il diritto alla pensione di cessata attività attraverso l'illegittima estensione ai propri membri della sospensione della pensione prevista per i deputati nazionali dall'art. 12 del Regolamento italiano;

- che la sospensione della pensione che il ricorrente percepisce per un servizio reso in passato alla Convenuta — dietro versamento di onerosi contributi — solo perché attualmente l'interessato riceve una retribuzione da un altro «datore di lavoro», non solo penalizza ingiustamente l'interessato, ma comporta un indebito arricchimento a favore del Parlamento europeo;
- che la Convenuta gestisce un sistema pensionistico autonomo, per cui esso non può rifarsi alla volontà espressa da altre autorità politiche con riferimento ad altri autonomi regimi pensionistici previsti per altri soggetti;
- che la regolamentazione comunitaria in questione non prevede alcun divieto di cumulo della pensione spettante al parlamentare europeo con altri redditi frutto di altre attività;
- che in ogni caso, anche volendo ritenere legittima l'applicazione analogica dell'art. 12 del Regolamento italiano, la sospensione della pensione dell'ex-deputato potrebbe giustificarsi solo in caso di sua elezione al Parlamento nazionale, e non anche al Consiglio regionale;
- che al momento in cui è entrato in vigore il Regolamento italiano, il 1 gennaio 1998, il ricorrente aveva già acquisito il diritto alla pensione per la legislatura 1979/1984.
- Di conseguenza, anche volendo ritenere legittima l'applicazione in via analogica dell'art. 12 del Regolamento italiano, la sospensione oggetto della presente causa potrebbe giustificarsi unicamente per la pensione relativa alla legislatura 1994/1999 e non, invece, per quella attinente alla legislatura 1979/1984.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 26.10.00, nelle cause riunite T-83/99 Ripa di Meana, T-84/99 Leoluca Orlando e T-85/99 Gastone Parigi contro Parlamento europeo (non ancora pubblicata nella Raccolta).

**Ricorso della DaimlerChrysler Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 7 giugno 2001**

(Causa T-128/01)

(2001/C 245/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 7 giugno 2001, la DaimlerChrysler Corporation, con sede in Michigan (USA), con l'avv. T. Cohen Jehoram dello studio legale De Brauw Blackstone Westbroek, L'Aia (Paesi Bassi), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso in quanto rileva che il marchio non soddisfa le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), e/o all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94<sup>(1)</sup>;
- ingiungere all'UAMI di attribuire una data di registrazione con riguardo alla domanda di marchio comunitario;
- condannare l'UAMI a rimborsare alla DaimlerChrysler le spese di tali procedimenti.

*Motivi e principali argomenti*

|   |  |
|---|--|
| Richiedente del marchio comunitario:    | DaimlerChrysler Corporation  |
| Marchio comunitario considerato:        | Il marchio comunitario riguardava una domanda di marchio figurativo (design di una griglia) pratica n. 525048, per merci rientranti nella classe 12. |
| Decisione dell'esaminatore:             | rigetto della domanda  |
| Decisione della commissione di ricorso: | rigetto del ricorso  |
| Motivi del ricorso:                     | errata interpretazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e 7, n. 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94.   |

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

**Ricorso della José Alejandro, S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno — marchi, disegni e modelli (UAMI), proposto l'11 giugno 2001**

(Causa T-129/01)

(2001/C 245/39)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'11 giugno 2001 la José Alejandro, S.L., con sede in Elche (Alicante), rappresentata dall'avv. Ignacio Temiño Cenicerós, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno — marchi, disegni e modelli (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso in oggetto modificando il tenore della risoluzione della prima commissione di ricorso 20 marzo 2001, causa R230/2000-1, che ha respinto il ricorso proposto contro il rigetto del reclamo presentato dalla Anheuser-Bush Inc. avverso la domanda di registrazione del marchio comunitario «BUDMEN» (domanda n. 30.221) formulata dalla José Alejandro, S.L. riguardo a prodotti della classe 25, e accogliere la domanda di marchio comunitario n. 30.221 nella classe 25, come richiesto;
- in subordine, accogliere il ricorso in oggetto modificando il contenuto dell'atto amministrativo impugnato, accogliendo la domanda di marchio comunitario n. 30.221 nella classe 25 *unicamente per le calzature*;
- condannare le parti a sopportare ciascuna le proprie spese e la metà delle spese comuni.

*Motivi e principali argomenti*

|  |   |
|--|---|
| Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:                       | José Alejandro, S.L.  |
| Marchio comunitario considerato:   | Marchio nominativo «BUDMEN» — domanda di registrazione n. 30.221, per prodotti delle classi 10, 16 e 25 |
| Titolare del marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione: | Il convenuto  |
| Marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:              | Marchio «BUD», registrato in Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda per prodotti delle classi 16 e 25       |
| Decisione della Divisione di opposizione:  | Accoglimento dell'opposizione contro i prodotti della classe 25   |
| Decisione della Commissione di ricorso:  | Rigetto del ricorso   |

Motivi del ricorso: Assenza di rischio di confusione, nei termini con cui tale nozione è contenuta nell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario, poiché i marchi in questione non sono simili sotto il profilo visivo né sotto quello fonetico o concettuale, né indicano prodotti che possono essere confusi.

Domanda fondata su: Errata interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b, del regolamento del Consiglio n. 40/94<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario.

**Ricorso della Sykes Enterprises Incorp. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 giugno 2001**

(Causa T-130/01)

(2001/C 245/40)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'11 giugno 2001, la Sykes Enterprises Incorp., rappresentata dal signor Eberhard Körner dello studio Lichtenstein Körner & Partners, Stoccarda, Germania.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata 7 marzo 2001 nella pratica n. R 0504/2000-3;
- condannare l'Ufficio a pubblicare la domanda di marchio di cui trattasi;
- condannare l'Ufficio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Richiedente il marchio comunitario: Sykes Enterprises Inc.

Marchio in oggetto: Marchio verbale «Real people, real solutions» Domanda n. 1040534 per taluni servizi delle classi 35, 37 e 42

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della Camera di ricorso: Rigetto dell'appello

**Ricorso della Hans Fuchs Versandschlachtere KG contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 giugno 2001**

(Causa T-134/01)

(2001/C 245/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 giugno 2001 la Hans Fuchs Versandschlachtere KG, con sede in Duisburg (Germania), con gli avv.ti Dr. Ulrich Schrömbges e Dr. Lothar Harings, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente DEM 13 130,04 e gli interessi su tale somma al tasso annuo dell'8 % dal 1.3.2000,
- in subordine ingiungere al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung di pagare alla ricorrente DEM 13 130,04 e gli interessi su tale somma al tasso annuo dell'8 % dal 1.3.2000,
- condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese necessarie al procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Nell'ambito di un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione Russa<sup>(1)</sup> sono state svolte due gare di appalto: una gara di appalto per la mobilitazione dei prodotti, l'altra per la fornitura dei prodotti in Russia. Il regolamento (CE) della Commissione n. 1135/1999<sup>(2)</sup> doveva costituire la base per la mobilitazione dei prodotti. L'inoltro costituiva l'oggetto del regolamento (CE) della Commissione n. 1955/1999<sup>(3)</sup>.

La ricorrente presentò un'offerta per la mobilitazione di carne di maiale per il successivo inoltro in Russia e ottenne l'aggiudicazione per la mobilitazione di una partita. Un terzo si aggiudicò la fornitura.

È controverso tra le parti quali siano i costi che la ricorrente deve sostenere ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1135/1999, quale aggiudicataria della mobilitazione dei prodotti agricoli.

La ricorrente fa valere che l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1135/1999 non obbliga l'aggiudicatario della mobilitazione a fornire i documenti di trasporto per l'inoltro della merce in Russia da parte dell'aggiudicatario del trasporto, o a sostenerne le spese. Tutti i costi che sono causati dalla parte della gara di appalto che riguarda i trasporti rientrano nell'ambito degli obblighi dell'aggiudicatario del trasporto. Non sarebbe infatti possibile all'appaltatore della mobilitazione mettere a disposizione documenti validi per il trasporto.

In via subordinata la ricorrente fonda le sue pretese sulla violazione dell'obbligo di informazione nella fase precontrattuale da parte della Commissione. Dato che l'interpretazione della disposizione controversa e quindi dell'ambito degli obblighi contrattuali non era stato chiaramente formulato, la convenuta avrebbe dovuto informarne la ricorrente. L'omissione di tale informazione ha causato un danno alla ricorrente.

(<sup>1</sup>) Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 17.12.1998, n. 2802, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GUL 349 del 24.12.1998, pag. 12) e regolamento (CE) della Commissione 18.1.1999, n. 111, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 (GUL 14 del 19.1.1999, pag. 3).

(<sup>2</sup>) GUL 135 del 29.5.1999, pag. 85.

(<sup>3</sup>) GUL 242 del 14.9.1999, pag. 3.

### **Ricorso dello Sportverband Neuss e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 giugno 2001**

**(Causa T-137/01)**

(2001/C 245/42)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 19 giugno 2001 lo Sportverband Neuss e.V., con sede in Neuss (Germania), rappresentato dall'avv. Heinz Günther Hüscher, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ingiunzione di rimborso indirizzatagli dalla Commissione delle Comunità europee il 9.4.2001, fattura n. 3240302372;
- condannare la convenuta alle spese.

### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente impugna la citata ingiunzione di rimborso della Commissione, con cui viene chiesto, a causa di un lucro illegittimo, il rimborso parziale di DM 31 911,11 su un importo complessivo pari a EUR 20 000 concessi al ricorrente nell'ambito del programma Eurathlon.

Il ricorrente fa valere che non ricorrono i presupposti necessari per un'eventuale richiesta di rimborso del contributo concesso, presupposti convenuti dalle parti in sede di concessione del contributo. In particolare, il conto definitivo del progetto non presenta alcun profitto, per cui la richiesta di rimborso sarebbe illegittima. Nel caso limite, spetterebbe alla convenuta una parte, pari al 18,4 %, del guadagno. Essa, invece, chiede il pagamento dell'intero guadagno, peraltro calcolato erroneamente.

Infine, il ricorrente rileva la prescrizione dei crediti della convenuta. Esso sostiene che la manifestazione ISO 1994 si è svolta nel 1994 e che eventuali diritti di rimborso sarebbero sorti in tale anno. L'addebito di cui trattasi porta invece la data del 9 aprile 2001 e sarebbe stato emesso, di conseguenza, almeno sei anni dopo la nascita del credito asserito.

### **Ricorso della Comafra SpA e della Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 giugno 2001**

**(Causa T-139/01)**

(2001/C 245/43)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 19 giugno 2001 la Comafra SpA, con sede in Genova, Italia, e la Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., con sede in Amburgo, Germania, rappresentate dai sigg. Bernard O'Connor e Philip Bastos G. Martin dello studio O'Connor & Company di Bruxelles (Belgio), hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 e 231 CE, del regolamento della Commissione (CE) n. 896/2001 nella misura in cui esso incide sulle ricorrenti, o in via subordinata, dichiarare il detto regolamento nullo *erga omnes*;
- dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 e 231 CE, del regolamento della Commissione (CE) n. 1121/2001 nella misura in cui esso incide sulle ricorrenti, o in via subordinata, dichiarare il detto regolamento nullo *erga omnes*;

- condannare la Commissione, ai sensi degli artt. 235 e 288, n. 2, CE, al risarcimento del danno causato alle ricorrenti a seguito dell'illegittima adozione dell'uno o dell'altro o di entrambi i regolamenti n. 896/2001 e n. 1121/2001, e al pagamento degli interessi compensativi su tutti gli importi che dovessero risultare dovuti, a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato;
- adottare qualsiasi provvedimento che la Corte ritenga necessario e in particolare, ai sensi dell'art. 65 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, richiedere alla Commissione di produrre i dati relativi all'effettivo utilizzo dei titoli per il 1994, il 1995, il 1996; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso riguarda due regolamenti:

- il regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità<sup>(1)</sup>; e
- il regolamento (CE) della Commissione 7 giugno 2001, n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane<sup>(2)</sup>.

Le ricorrenti deducono quanto segue:

- Il metodo che la Commissione ha adottato all'art. 4 del regolamento n. 896/2001 per calcolare il quantitativo di riferimento di ogni operatore è illegittimo, in quanto fissa tali quantitativi sulla base di dati di cui la Commissione dovrebbe conoscere la sostanziale inesattezza. Inoltre, il regolamento n. 896/2001 esclude la correzione dei quantitativi di riferimento sia ad opera della Commissione che da parte degli Stati membri che agiscono in qualità di agenti di quest'ultima.
- Il regolamento n. 1121/2001 stabilisce il diritto ai titoli delle ricorrenti per la seconda metà del 2001 ed è stato adottato sulla base dell'art. 5 del regolamento n. 896/2001. Per quanto riguarda l'asserita inesattezza del quantitativo di riferimento adottato sulla base dell'art. 4 del regolamento n. 896/2001, un elemento essenziale per il calcolo del coefficiente correttore, il coefficiente correttore stesso è inesatto ed illegittimo.
- Adottando entrambi i suddetti regolamenti, sulla base di elementi di cui la Commissione dovrebbe conoscere l'inesattezza, la Commissione ha travalicato i limiti dei

poteri a lei attribuiti dal Consiglio per gestire legittimamente l'organizzazione comune del mercato della banana in conformità con il principio di buona amministrazione.

- La Commissione ha violato il diritto delle ricorrenti a vedersi riconoscere il pieno godimento dei titoli, ed ha consentito a taluni operatori di acquisire diritti in modo improprio.

<sup>(1)</sup> GU L 126 dell'8 maggio 2001, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 153 dell'8 giugno 2001, pag. 12.

#### **Ricorso di Paul Doyle contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 giugno 2001**

**(Causa T-140/01)**

(2001/C 245/44)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 18 giugno 2001 Paul Doyle, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Véronique Peere, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di limitare a EUR 1 880,10 l'importo trasferibile nel Regno Unito a partire dall'ottobre 2000;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, cittadino irlandese, ha vissuto per molti anni nel Regno Unito prima della sua assegnazione a Bruxelles. Egli contesta la decisione della Commissione di limitare l'importo trasferibile nel Regno Unito al 19 % della sua retribuzione netta. A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce la violazione dell'allegato VII dello Statuto e l'illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione di tale articolo. Secondo il ricorrente la Commissione era tenuta ad accordargli un trasferimento di importo più elevato a causa degli oneri regolari che continua a sostenere nel Regno Unito e dei suoi figli a carico che vi proseguono i loro studi.

**Ricorso della Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 giugno 2001**

(Causa T-142/01)

(2001/C 245/45)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 21 giugno 2001, la Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC), con sede in Bermeo (Vizcaya, Spagna), rappresentata dagli avv.ti Ramón Garcia-Gallardo e Marta Moya, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile il presente ricorso;
- annullare gli atti impugnati col ricorso, con i quali la Commissione ha proceduto alla riduzione dei quantitativi ammessi all'indennità compensativa attribuibile alla O.P.T.U.C., e precisamente:
  - a) il regolamento (CE) della Commissione 26 marzo 2001, n. 584, che modifica i regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 relativi alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 1999 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999<sup>(1)</sup>;
  - b) l'art. 2, n. 2, e l'allegato del regolamento (CE) della Commissione 26 marzo 2001, n. 585, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2000<sup>(2)</sup>;
  - c) l'art. 2, n. 2, e l'allegato del regolamento (CE) della Commissione 26 aprile 2001, n. 808, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° aprile al 30 giugno 2000<sup>(3)</sup>;
  - d) l'art. 2, n. 2, e l'allegato del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1163, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 2000<sup>(4)</sup>;

- adottare ogni altro provvedimento che esso ritenga idoneo affinché la Commissione adempia gli obblighi incombentile in forza dell'art. 233 CE e, in concreto, proceda ad un nuovo esame della questione;
- condannare la Commissione a rifondere alle ricorrenti tutte le spese connesse al procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è una organizzazione spagnola di produttori di tonno congelato, i cui membri sono società armatrici di navi frigorifere da pesca utilizzate per la cattura del tonno al di fuori delle acque comunitarie. Nella sua veste di organizzazione di produttori, essa si giova di un meccanismo comunitario creato per garantire l'approvvigionamento dell'industria comunitaria e la necessaria protezione del reddito dei produttori; tale meccanismo consiste nella concessione di indennità compensative nei periodi nei quali si verifica una caduta dei prezzi di importazione del tonno nella Comunità in relazione all'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale. Il sistema di calcolo di tali indennità si basa sul livello di consegne trimestrali delle diverse organizzazioni di produttori (e, pertanto, dei loro membri affiliati) rispetto alla media delle quantità vendute e consegnate dai loro affiliati nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca precedenti.

La ricorrente impugna una serie di regolamenti della Commissione che fissano le indennità compensative per i trimestri compresi tra il 1° luglio 1999 e il 30 settembre 2000, nella parte in cui tali regolamenti:

- a) ridefiniscono le quantità inizialmente concesse alla ricorrente da due regolamenti precedenti, modificando questi ultimi, a motivo del fatto che uno degli affiliati della ricorrente medesima è entrato a far parte di un'altra organizzazione di produttori, le cui indennità vengono aumentate a scapito di quelle destinate alla detta ricorrente;
- b) modificano uno dei parametri per il calcolo dell'indennità spettante a ciascuna delle organizzazioni di produttori, ammettendo che la media delle quantità consegnate dagli affiliati delle dette organizzazioni durante le tre campagne di pesca precedenti — da raffrontarsi con il livello di consegne del trimestre di cui trattasi — possa subire modifiche per il fatto che uno degli affiliati di un'organizzazione sia entrato a far parte di un'altra organizzazione di produttori.

La ricorrente ritiene che la Commissione, in seguito a tale modifica di impostazione e, soprattutto, per effetto delle modalità di realizzazione di tale modifica, sia incorsa in due tipi di violazione:

— *assenza di base giuridica:*

il regolamento (CE) della Commissione 21 gennaio 1998, n. 142<sup>(5)</sup>, che racchiude le disposizioni in vigore in materia di indennità compensative, non contiene alcuna norma specifica che conferisca alla Commissione il potere di rivedere «al ribasso» le medie di produzione delle ultime tre campagne di pesca allorché uno degli affiliati si distacca da un'organizzazione di produttori;

— *violazione del principio del legittimo affidamento:*

in conformità della normativa vigente al momento dell'adozione e dell'entrata in vigore dei regolamenti impugnati, la ricorrente confidava legittimamente di ricevere indennità compensative di maggiore entità, aspettativa, questa, violata per effetto della modifica delle regole applicabili operata con le norme controverse.

(<sup>1</sup>) GU L 86, pag. 4.

(<sup>2</sup>) GU L 86, pag. 8.

(<sup>3</sup>) GU L 118, pag. 12.

(<sup>4</sup>) GU L 159, pag. 10.

(<sup>5</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 21 gennaio 1998, n. 142, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione (GU L 17, pag. 8).

**Ricorso del sig. Raymond Maxwell contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 giugno 2001**

**(Causa T-143/01)**

(2001/C 245/46)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 22 giugno 2001 il sig. Raymond Maxwell, residente in Lasne (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Véronique Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/TB/99 che ha attribuito al ricorrente per la prova orale una quota insufficiente per l'iscrizione nella lista di riserva;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente ha partecipato al concorso COM/TB/99. Egli contesta il fatto di non essere stato iscritto nella lista di riserva per l'assunzione di assistenti aggiunti, di assistenti e assistenti principali.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce quanto segue:

- violazione del principio della parità di trattamento;
- violazione delle garanzie procedurali conferite dall'ordinamento giuridico comunitario;
- violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle norme che regolano il funzionamento dei concorsi, come precisate dall'art. 3, primo comma, dell'allegato II allo Statuto e dalla «Guida per le commissioni giudicatrici e i comitati di selezione»;
- violazione dell'ambito giuridico del bando di concorso;
- violazione dell'obbligo di motivazione.

**Ricorso del sig. Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 giugno 2001**

**(Causa T-145/01)**

(2001/C 245/47)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 20 giugno 2001 il sig. Benito Latino, residente in Lauzun (Francia), rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità con potere di nomina (APN), datata 10 agosto 2000, di non riconoscere al ricorrente l'origine professionale delle sue patologie artrosiche;
- annullare le conseguenti decisioni di porre a carico del ricorrente gli onorari e le spese accessorie del medico designato dal ricorrente stesso in seno alla commissione medica, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico;
- condannare la convenuta all'insieme alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Con il ricorso in oggetto il ricorrente contesta il rifiuto, da parte dell'APN, di riconoscere un'origine professionale a una malattia che, a giudizio del ricorrente stesso, sarebbe dovuta al fatto di aver trasportato e sollevato carichi di un certo peso nell'assolvimento dei suoi compiti.

A sostegno delle sue rivendicazioni il ricorrente deduce quanto segue:

- la presunta incomprendibilità delle conclusioni della commissione medica;
- la violazione degli artt. 73 dello Statuto e 3, n. 2, della normativa attinente alla copertura dei rischi di incidenti e malattie professionali dei dipendenti delle Comunità europee, nonché la violazione del dovere di assistenza e del principio di proporzionalità;
- la violazione della procedura prevista dall'art. 21 della normativa di copertura.

**Ricorso dei sigg. Bruno Heim e Franz Gustav Andersson contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 3 luglio 2001**

(Causa T-149/01)

(2001/C 245/48)

*(Lingua processuale: da stabilirsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Ricorso redatto in lingua spagnola)*

Il 3 luglio 2001, i sigg. Bruno Heim e Franz Gustav Andersson, entrambi residenti in Germania, rappresentati dall'avv. Juan José Carreño Moreno, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- revocare la decisione emessa dalla terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in data 4 aprile 2001 nella pratica R 588/199-3, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dai detti ricorrenti contro il diniego di registrazione relativo al marchio comunitario figurativo n. 22.129 «DockerS by Gerli», destinato a distinguere prodotti rientranti nella classe 25 della nomenclatura internazionale;
- disporre l'adozione di una nuova decisione con la quale, in revoca della precedente, venga concessa la registrazione del marchio comunitario figurativo n. 22.129 «DockerS by Gerli», destinato a distinguere prodotti rientranti nella classe 25 della nomenclatura internazionale e del quale i ricorrenti sono titolari.

*Motivi e principali argomenti*

Soggetti richiedenti la registrazione come marchio comunitario: Bruno Heim e Franz Gustav Andersson

Marchio comunitario oggetto della richiesta: marchio figurativo «DockerS by Gerli» — domanda di registrazione n. 22.129 per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o segno invocato nel procedimento di opposizione: Levi Strauss & Co.

Marchio o segno opposto: marchi denominativi francese e svedese «DOCKERS», registrati per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di registrazione come marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e conferma del rigetto della domanda di registrazione come marchio comunitario

Motivi del ricorso: — violazione degli artt. 34 e 35 del regolamento n. 40/94<sup>(1)</sup>;  
— violazione dell'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94, nonché della regola 8 del regolamento n. 2868/95, che reca modalità di esecuzione del succitato regolamento n. 40/94<sup>(2)</sup>;  
— violazione della nozione di «rischio di confusione».

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

**Ricorso del sig. Cristiano Sebastiani contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 luglio 2001**

(Causa T-150/01)

(2001/C 245/49)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 2 luglio 2001 il sig. Cristiano Sebastiani, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Jean Noël Louis e Véronique Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 3 agosto 2000 in quanto non riconosce l'irregolarità della situazione amministrativa del ricorrente e rifiuta il risarcimento dei danni morali e professionali subiti;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente contesta la decisione di chiudere l'inchiesta amministrativa relativa alle funzioni da lui esercitate, per il fatto che tale decisione ha respinto la sua domanda diretta a far dichiarare l'irregolarità della sua situazione amministrativa e a risarcirlo dei danni morali e professionali subiti. Tale inchiesta dimostra infatti che sussistevano delle disfunzioni concernenti sia l'attribuzione sia l'esecuzione dei compiti conferiti al ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce:

- una violazione dell'obbligo di motivazione,
- un errore manifesto di valutazione,
- una violazione del principio di buona amministrazione,
- una violazione dei diritti della difesa

**Cancellazione dal ruolo della causa T-258/93<sup>(1)</sup>**

(2001/C 245/50)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 14 maggio 2001, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-258/93: H&R Ecroyd Limited contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 165 del 2.7.1992.

**Cancellazione dal ruolo delle cause da T-31/97 a T-36/97, T-45/97, T-78/97, T-79/97, T-82/97, da T-88/97 a T-98/97, da T-100/97 a T-105/97, da T-114/97 a T-120/97, T-129/97, T-133/97, da T-135/97 a T-138/97, da T-150/97 a T-153/97, T-157/97, T-158/97, T-174/97, T-180/97, T-208/97 e T-209/97<sup>(1)</sup>**

(2001/C 245/51)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 12 giugno 2001, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause da T-31/97 a T-36/97, T-45/97, T-78/97, T-79/97, T-82/97, da T-88/97 a T-98/97, da T-100/97 a T-105/97, da T-114/97 a T-120/97, T-129/97, T-133/97, da T-135/97 a T-138/97, da T-150/97 a T-153/97, T-157/97, T-158/97, T-174/97, T-180/97, T-208/97 e T-209/97: Francisco Fernandez Ruiz e altri contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 131 del 26.4.97, C 142 del 10.5.97, C 166 del 31.5.97, C 181 del 14.6.97, C 199 del 28.6.97, C 212 del 12.7.97, C 228 del 26.7.97, C 271 del 6.9.97 e C 7 del 10.1.98.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-190/99<sup>(1)</sup>**

(2001/C 245/52)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Con ordinanza 4 aprile 2001, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-190/99: Sniace SA contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 333 del 20.11.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-36/00<sup>(1)</sup>**

(2001/C 245/53)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 14 maggio 2001, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-36/00: Sonia Marion Elder e Robert Dale Elder contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 13.5.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-389/00<sup>(1)</sup>**

(2001/C 245/54)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 5 giugno 2001, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-389/00: Campina Melkunie BV contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 95 del 24.3.2001.